SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Cosoleto (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;

Considerato, altresì, che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Cosoleto, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Cosoleto (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Emma Caprino - viceprefetto;

dott. Salvatore Tedesco - viceprefetto aggiunto a riposo;

dott. Francesco Battaglia - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022, foglio n. 2890

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Cosoleto (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il territorio del Comune di Cosoleto, al pari di altre aree della città metropolitana di Reggio Calabria, risente della radicata e pervasiva presenza dell'organizzazione di tipo mafioso denominata «'ndrangheta» e, nello specifico, di un clan criminale ad essa associato la cui area di influenza si estende proprio in quel contesto territoriale come anche accertato giudizialmente.

Il quadro sopra delineato ha trovato recente conferma dall'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare, tra cui quella emessa in data 25 marzo 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 35 persone (ventinove in carcere e sei agli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), favoreggiamento commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso (articoli 378 e 416-*bis* 1 c.p.) e detenzione e vendita di armi comuni da sparo ed armi da guerra aggravate (articoli 1 e 2 L. 895/67 e 416-*bis* 1 c.p.).

Tra i destinatari dell'ordinanza cautelare figurano, oltre a vari esponenti del gruppo mafioso appartenente alla cosca locale, il sindaco del Comune di Cosoleto - attualmente sospeso a seguito del provvedimento in data 11 maggio 2022 adottato dal prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 - e un dipendente dello stesso comune.

In relazione al contenuto dei suddetti provvedimenti giudiziari ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle consorterie mafiose nell'amministrazione comunale, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 24 maggio 2022, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata delle indagini ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella. seduta del 12 settembre 2022 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e del procuratore della Repubblica di Palmi, ha inviato l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le verifiche disposte hanno evidenziato la continuità amministrativa che connota fortemente gli organi elettivi di Cosoleto, atteso che l'attuale sindaco è al suo terzo mandato consecutivo e che numerosi altri amministratori in carica hanno fatto parte delle precedenti consiliature; a tale continuità amministrativa è corrisposta la perpetuazione di criticità e irregolari prassi amministrative, come puntualmente evidenziato nella relazione prefettizia e in quella della commissione d'indagine.

La relazione del prefetto di Reggio Calabria si sofferma sulla figura del sindaco indagato, come. sopra evidenziato, in concorso con altri soggetti, tra cui un esponente del locale clan mafioso e un dipendente dell'amministrazione comunale, per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*ter* c.p., in quanto gli stessi «stilavano un accordo elettorale politico mafioso in vista delle consultazioni amministrative del 2018». In particolare nella relazione prefettizia viene precisato che il primo cittadino di Cosoleto - unitamente al citato dipendente comunale, tratto in arresto lo scorso mese di maggio, ritenuto inserito in contesti criminali - è accusato di aver accettato la promessa di un esponente mafioso di procurare voti alla lista elettorale del sindaco, «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p., in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore ...» di soggetti di interesse della consorteria.

A ciò si aggiunge che nei riguardi del sindaco di Cosoleto risultano diverse altre pendenze di natura penale, tra cui una, per la quale il tribunale di Reggio Calabria ne ha disposto il rinvio a giudizio, concernente presunte operazioni illecite poste in essere dal predetto con una impresa edile tese ad orientare l'assegnazione di due appalti per la realizzazione di opere pubbliche bandite dall'ente locale; nell'ipotesi accusatoria viene precisato peraltro che «i fatti venivano commessi con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ...».

La relazione prefettizia, dopo aver effettuato un'analitica disamina dei profili dei singoli amministratori comunali, pone in particolare rilievo l'intricata ed estesa rete di rapporti parentali e/o di frequentazioni che lega la maggior parte di essi a esponenti della locale criminalità organizzata, tra cui l'attuale vice sindaco reggente coniugata con un noto esponente mafioso locale arrestato nel 2022 per associazione di stampo mafioso; il medesimo intreccio di relazioni familiari e personali interessa lo stesso primo cittadino, come sopra evidenziato attualmente ancora sospeso dall'esercizio delle funzioni della carica elettiva.

Analoghe criticità sono state rilevate anche nei confronti di altri dipendenti comunali, risultando, infatti, che gran parte di essi è gravata da precedenti o da pendenze di natura penale. Inoltre vengono segnalati intrecci familiari o frequentazioni con soggetti gravitanti o appartenenti al. locale contesto criminale.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame l'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, facendo emergere un deficit organizzativo dell'ente da cui è derivato un generale disordine amministrativo, rivelatosi peraltro funzionale all'infiltrazione mafiosa, riscontrato, in particolare, nel settore dei tributi locali, ufficio che, per un determinato periodo, è stato gestito direttamente dallo stesso primo cittadino. Gli esiti ispettivi in tale settore hanno evidenziato «l'assenza di metodologia» per assicurare un'ordinata riscossione dei tributi locali che nel tempo ha, nei fatti, favorito l'elusione degli obblighi fiscali, dovere a cui si sottrae una parte rilevante della cittadinanza, come è dimostrato dalla bassissima percentuale di incasso delle singole voci di entrate comunali. A tal riguardo, la relazione prefettizia evidenzia il fatto che a determinare la vasta area di evasione fiscale hanno contribuito anche molti amministratori e dipendenti comunali, a cui si sono aggiunti alcuni loro familiari, nonchè numerosi soggetti appartenenti alla locale cosca di «'ndrangheta».

L'esigua capacità di riscossione delle risorse proprie ha conseguentemente prodotto una rilevante situazione deficitaria dell'ente, tanto che al 31 dicembre 2021 esso presentava un debito residuo comprensivo delle anticipazioni e delle liquidità pari a euro 854.823,50, importo assai rilevante per un comune di ridottissime dimensioni demografiche quale è appunto il Comune di Cosoleto.
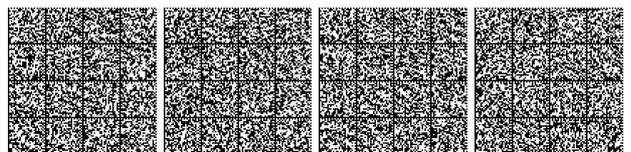
L'attività ispettiva ha fatto emergere numerose altre irregolarità gestionali e una generale scarsa attenzione al rispetto dei principi e delle disposizioni dettati in materia di trasparenza amministrativa dal decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, venendo rilevato che molti atti adottati dall'amministrazione comunale non risultano pubblicati o sono stati pubblicati in ritardo sull'albo pretorio on-line dell'ente locale.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori e servizi pubblici, l'organo ispettivo ha evidenziato che negli ultimi due anni il Comune di Cosoleto ha assegnato lavori, anche in via diretta o in somma urgenza, a diverse società i cui titolari, in alcuni casi, sono risultati gravati di precedenti di polizia; inoltre, la relazione prefettizia sottolinea come, in generale, gli affidamenti sono stati disposti in violazione dei principi di rotazione e trasparenza amministrativa, oltrechè della parità di trattamento previsti dall'art. 125 del codice degli appalti, tant'è che la maggior parte di essi è stata assegnata ad una sola ditta.

Sono altresì emerse irregolarità nelle procedure afferenti la somma urgenza, in quanto, come previsto, non sono stati effettuati né i controlli delle autocertificazioni previste dal comma 7 dell'art. 163 decreto legislativo n. 50/2016 né rispettati i termini fissati dall'art. 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, considerato che le relative deliberazioni della giunta comunale risultano adottate in ritardo.

Analogamente vengono rilevate omissioni per quanto attiene alle verifiche antimafia relative alle società affidatarie di commesse pubbliche; la relazione della commissione d'indagine segnala a tal riguardo che le procedure di accesso alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) sono state in numero decisamente esiguo; infatti, tra l'ottobre 2019 e il luglio 2022 sono state inserite in banca dati solo 14 richieste di comunicazione antimafia. Uno dei due addetti comunali abilitati all'inserimento delle richieste in BDNA, inoltre, non ha mai ritirato il proprio *username*, conseguentemente non ha mai effettuato alcun accesso.

La relazione prefettizia evidenzia altresì che sino all'anno 2020 gli incarichi di assistenza legale dell'ente sono stati decisi in violazione del principio della rotazione, venendo assiduamente affidati ad un solo professionista, coniugato con una dipendente comunale, individuato direttamente dagli amministratori e non dal competente ufficio comunale e, pertanto, in violazione del principio di separazione tra le funzioni propriamente gestionali e quelle di indirizzo politico.

Anomalie e irregolarità hanno caratterizzato anche le attività promosse dall'amministrazione comunale nell'ambito del servizio civile; in particolare le procedure di selezione di volontari in due progetti comunali risultano viziate per quanto attiene alle determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice che in sede di ammissione e selezione dei candidati si è riunita - in violazione delle disposizioni della normativa di settore e in contrasto con quanto sancito dalla costante giurisprudenza - non in collegio perfetto per l'assenza nelle sedute concorsuali di uno dei tre commissari.

L'organo ispettivo riferisce, inoltre, che per alcuni dei volontari selezionati dalle commissioni esaminatrici sono state riscontrate controindicazioni di carattere penale, in quanto risultano indagati per associazione mafiosa ed anch'essi direttamente interessati dall'esecuzione della predetta ordinanza cautelare del 25 marzo 2022 nonché riconducibili, per rapporti parentali, ad esponenti della locale criminalità organizzata La relazione prefettizia evidenzia inoltre, quale ulteriore elemento che attesta una gestione dell'ente locale avulsa dal rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa, che le varie determine comunali concernenti le diverse fasi delle procedure di selezione dei progetti di servizio civile in argomento sono state rese pubbliche con molto ritardo rispetto alle date di adozione.

Anche le procedure di affidamento della gestione delle attività di accoglienza, integrazione e tutela in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale sono state caratterizzate da ripetute violazioni della normativa di settore. A tal proposito, viene evidenziato che il predetto servizio è stato dato in convenzione il 15 marzo 2017 ad una associazione avente sede a Reggio Calabria per il triennio 2017/2019, senza che venisse richiesta, prima della stipula del contratto, la relativa certificazione antimafia. A tale mancanza è stato posto rimedio solamente un anno dopo e verosimilmente, riferisce il prefetto, come effetto di attività ispettive disposte dalla locale prefettura. Alla scadenza del triennio, il sindaco di Cosoleto, in qualità di responsabile dell'area amministrativa e dei servizi generali del comune, ha dato avvio alle procedure propedeutiche al nuovo affidamento del servizio per il biennio 2021/2022, procedura di fatto non conclusa ed archiviata dalla città metropolitana di Reggio Calabria - ente individuato in tale settore quale stazione unica appaltante - per la mancata risposta del comune a richieste di integrazioni istruttorie.

Nella relazione prefettizia si sottolinea che il Comune di Cosoleto non solo non ha aderito alle richieste istruttorie formulate dalla città metropolitana ma, pervicacemente, ha preferito ricorrere a proroghe tecniche del contratto, già scaduto, in favore del vecchio gestore piuttosto che perseguire il rinnovo della convenzione rispondendo alle richieste della predetta stazione appaltante.

Rileva al riguardo, significativamente, che la quasi totalità del personale assunto dal vecchio gestore ed addetto al servizio di accoglienza risulta avere legami familiari o/e di frequentazione con esponenti delle locali consorterie mafiose; tra questi vengono. segnalati dipendenti raggiunti dalla predetta ordinanza cautelare del 25 marzo 2022 ed indagati per associazione di stampo mafioso.

Dagli esiti ispettivi riassunti dalla relazione prefettizia emerge un quadro indiziario dal quale traspare evidente la debole legalità esistente all'interno dell'ente locale, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale di Cosoleto che, dunque, non appare in grado di resistere o di opporsi alle ingerenze mafiose che si generano in quel difficile contesto territoriale.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Cosoleto volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 14 novembre 2022

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI
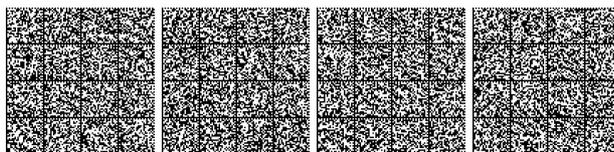
Prot. n. 2758/2022/Segr.Sic. Reggio Calabria, 15 settembre 2022

Allegato 1

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Cosoleto. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/69(32) -Uff. V-Affari Territoriali del 17 maggio 2022, si comunica che la Commissione nominata con proprio provvedimento nr. 1459/2022/Segr. Sic. del 24 maggio 2022per effettuare, presso il Comune di Cosoleto, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 17 agosto 2022, la propria relazione, che si trasmette unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

Si precisa che la Commissione d'indagine si è insediata l'1 giugno 2022.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e del Procuratore della Repubblica di Palmi-, sentito in data 12 settembre 2022, che ha condiviso con la scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il consiglio comunale di Cosoleto (795 abitanti[1]) veniva rinnovato in occasione delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018 che vedevano rieletto Sindaco, con 289 voti di preferenza (50,61 % dei voti espressi - 7 seggi), *OMISSIS*[2], esponente della lista civica n. 1 - "*Alleanza Civica per i Valori*", prevalsa sulla lista n. 2 - "*Insieme per Rinascere*" (282 voti di preferenza pari al 49,38% - 3 seggi), capeggiata da *OMISSIS*[3], attuale consigliere di minoranza.

Il territorio di Cosoleto, al pari di altre aree della Città Metropolitana di Reggio Calabria, risente della pervasiva presenza della *'ndrangheta* con la sua capacità di condizionamento della vita sociale, politica, economica, attraverso l'intimidazione, la corruzione, l'investimento di grandi risorse finanziarie.

La *'ndrangheta* è stata riconosciuta per la prima volta come organizzazione criminale unitaria il 18 giugno 2016, allorché la Corte di Cassazione, nell'ambito del processo c.d. "*Crimine*", la definiva "*un tutt'uno solidamente legato*", sia sotto il profilo

[1] Dati ISTAT al 31 ottobre 2021.
[2] Nato a *OMISSIS*.
[3] Nato a *OMISSIS*.

organizzativo, sia sul piano propriamente decisionale, con un "*organismo di vertice e una base territoriale*", denominato *Provincia* o *Crimine*,sovraordinato a quelli che vengono convenzionalmente indicati come "*mandamenti*", che insistono sulle tre macro aree geograficamente individuabili in "centro", "ionica" e "tirrenica".

Il *Mandamento Tirrenico* – in cui ricade Cosoleto- si estende nella zona costiera tra il Comune di Rosarno a nord e quello di Seminara a sud, attraversando i territori di San Ferdinando, Gioia Tauro, e Palmi..

Il territorio di Cosoleto è più specificatamente inserito nel "*comprensorio di Palmi*", caratterizzato dalla massiccia, radicata ed invasiva presenza della *'ndrangheta*. A Cosoleto è storicamente predominante la cosca *OMISSIS* di *OMISSIS* i, facente capo a due ceppi familiari principali, denominati l'uno "*OMISSIS*" e l'altro "*OMISSIS*". Si tratta di un gruppo criminale che ha utilizzato i proventi delle tradizionali attività delinquenziali (sequestri di persona, estorsioni), per entrare nel più redditizio traffico internazionale di stupefacenti e di armi.

L'esistenza nei territori di Sinopoli, Cosoleto e località limitrofe, dei predetti due ceppi familiari degli "*OMISSIS*" "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*" è stata giudizialmente accertata a seguito dell'operazione "*OMISSIS*"[4].

La pericolosità della cosca OMISSIS, che ha "colonizzato" una buona parte della zona tirrenica, è emersa anche nell'indagine "OMISSIS", conclusasi con l'arresto di numerose persone. Nell'Ordinanza di Custodia Cautelare *OMISSIS* del *OMISSIS*, è stata dimostrata la permanente esistenza e la operatività della cosca *OMISSIS*, avente i caratteri dell'associazione mafiosa nel territorio di riferimento, che comprende anche Cosoleto.

Il *OMISSIS* operante in Cosoleto è quello riconducibile ai "*OMISSIS*", con a capo *OMISSIS*,[5] detto "*OMISSIS*" o "*OMISSIS*", pregiudicato, già diffidato e sorvegliato speciale, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario. Arrestato il *OMISSIS* nell'ambito della richiamata operazione "OMISSIS" per associazione di tipo mafioso, con sentenza emessa il *OMISSIS* dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, irrevocabile il *OMISSIS*, veniva condannato ad anni *OMISSIS* di reclusione per «*associazione di tipo mafioso*», nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena.

I procedimenti "*OMISSIS*" e " *OMISSIS*" (conclusosi, quest'ultimo, in abbreviato con sentenza passata in giudicato) hanno consentito di accertare come gli OMISSIS avessero continuato a far valere la loro forza associativa anche in occasione degli importanti lavori di *OMISSIS* e sul *OMISSIS*, avvalendosi di nuove e strategiche alleanze con consorterie criminali di storico e grandissimo spessore, quali quella OMISSIS di Gioia Tauro.

Infine, ampiamente probanti l'esistenza della cosca OMISSIS sono gli esiti del p.p. *OMISSIS*, cd. indagine " *OMISSIS*" che ha dimostrato l'operatività in Sinopoli della consorteria.

---

[4] Ordinanza di custodia cautelare in carcere *OMISSIS* emessa dal *OMISSIS* il *OMISSIS*.
[5] *OMISSIS*
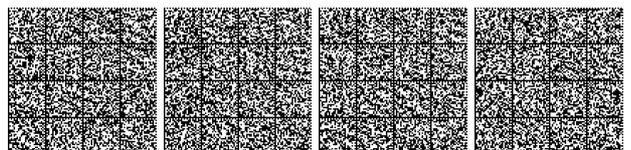
Una importante conferma delle anzidette dinamiche criminali si è avuta lo *OMISSIS*, allorquando la D.I.A. ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare: la *OMISSIS* del *OMISSIS*, emessa dal *OMISSIS* presso il *OMISSIS* (operazione "*OMISSIS*"), e la n. *OMISSIS* del *OMISSIS* (operazione "*OMISSIS*"), emessa dal *OMISSIS* presso il *OMISSIS*.

Le indagini di *OMISSIS* sono imperniate proprio sulla cosca di *'ndrangheta* degli OMISSIS di *OMISSIS*. Un aspetto particolarmente rilevante è che i sodali della cosca OMISSIS – secondo le risultanze delle indagini - avevano dato vita a *OMISSIS* a ad un'articolazione (*locale* di *OMISSIS*), che rappresentava una promanazione autonoma del sodalizio mafioso radicato a Sinopoli e Cosoleto.[6]

L'attività investigativa veniva avviata nel *OMISSIS* dal *OMISSIS* di *OMISSIS*, con il coordinamento di quella D.D.A. che, il *OMISSIS*, trasmetteva parte degli atti, per competenza, alla *OMISSIS* di *OMISSIS*.

L'ordinanza emessa dal *OMISSIS* ha riguardato 35 persone (29 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), favoreggiamento commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso (artt. 378 e 416 bis.1 c.p.) e detenzione e vendita di armi comuni da sparo ed armi da guerra aggravate (artt. 1 e 2 legge 895/67 e art. 416 bis.1 c.p.).

Qui di seguito si riportano gli esponenti mafiosi di maggior rilievo, coinvolti nell'inchiesta e raggiunti dalla misura restrittiva:

- *OMISSIS*, detto 'OMISSIS,[7]capo locale di Sinopoli. Già coinvolto in una nutrita serie di vicende penali, è ritenuto *OMISSIS* di *OMISSIS*;
- OMISSIS, detto "*OMISSIS*"[8], già gravato da precedenti di polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, detenzione di sostanza stupefacente, associazione per delinquere, e segnalato per associazione mafiosa (nonché ex Sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e figlio di *OMISSIS OMISSIS* alias "*OMISSIS*" o "*OMISSIS*"). *OMISSIS*, secondo la ricostruzione accusatoria, è il « *OMISSIS* di *OMISSIS*;
- *OMISSIS*, sul cui ruolo si è già detto, è stato posto agli arresti domiciliari. Allo stesso viene attribuito il "*ruolo attuale di capo ed organizzatore della locale e consigliore del figlio "OMISSIS"*.
- *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*",[9] è stato interessato dall'ordinanza « *OMISSIS* ». Il predetto, pregiudicato per reati riconducibili alla criminalità organizzata, è inquadrato nell'organigramma della cosca "OMISSIS" con ruolo vicino al vertice.
- *OMISSIS*, detto *'OMISSIS'*,[10]gravato da numerosi precedenti di polizia per lesioni personali gravi, detenzione abusiva di armi e munizioni, associazione a

[6]In totale l'O.C.C. emessa dal *OMISSIS* ha portato all'arresto di *OMISSIS* (*OMISSIS*).
[7]*OMISSIS*
[8]*OMISSIS*
[9]*OMISSIS*
[10]*OMISSIS*
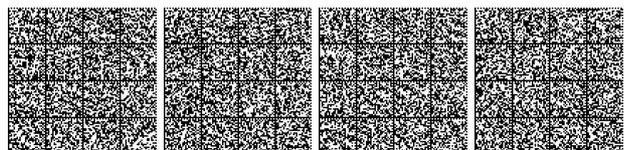
delinquere finalizzata alla truffa ed al sequestro di persona a scopo di estorsione ed associazione a delinquere di tipo mafioso, inserito nell'organigramma della cosca "*OMISSIS*" di Sinopoli; in data *OMISSIS* arrestato durante l'operazione "*OMISSIS*" per associazione a delinquere di tipo mafioso, porto e detenzione abusiva di armi. Ristretto con regime detentivo speciale ex art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario. Sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Cosoleto, per la durata di anni quattro. Arrestato nell'ambito dell'operazione del *OMISSIS*, per il "*OMISSIS, è certamente la massima figura mafiosa di riferimento sul territorio del ramo familiare dei OMISSIS";*

OMISSIS,[11] figlio di *OMISSIS*, gravato da una serie di pregiudizi penali, inserito nella cosca "*OMISSIS*", come già emerso dall'indagine "*OMISSIS*" la quale ha portato al suo arresto ed alla condanna in primo e secondo grado: la *OMISSIS*, con sentenza del *OMISSIS*, lo ha infatti condannato alla pena di anni tredici di reclusione. Sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per anni quattro. A carico di *OMISSIS* figurano una serie di pregiudizi penali per reati inerenti agli stupefacenti; lesioni; estorsioni; danneggiamento a seguito di incendio. *OMISSIS* è stato arrestato il *OMISSIS* in esecuzione delle due ordinanze di custodia cautelare emesse dai *OMISSIS* di *OMISSIS*.

- *OMISSIS*,[12] dipendente del *OMISSIS*, arrestato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria, per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis C.P.), quale partecipe alla *locale* di *'ndrangheta* di Cosoleto degli *OMISSIS*. Il ruolo svolto dall' *OMISSIS* in occasione *OMISSIS* gli è valso anche la contestazione del reato di cui agli art. 110 c.p. e 416 ter c.p., unitamente a *OMISSIS* e allo stesso *OMISSIS*, *OMISSIS*. *OMISSIS* era già ritenuto inserito in contesti criminali, e a suo carico figurano diversi pregiudizi penali. Arrestato in esecuzione dell'operazione "*OMISSIS*" (O.C.C *OMISSIS* del *OMISSIS*), poiché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art.416 bis c.p. (assolto per non aver commesso il fatto); il *OMISSIS* sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. emessa nell'ambito del P.P *OMISSIS* dal *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato ("Assenteismo").Anche un figlio di *OMISSIS*, *OMISSIS* [13], è stato arrestato in esecuzione della più volte richiamata O.C.C. *OMISSIS*, con l'ipotesi accusatoria di «*associazione mafiosa*».

2. Come già accennato, tra le persone attinte dall'ordinanza di custodia cautelare *OMISSIS* emessa dal *OMISSIS*, figura lo *OMISSIS* di Cosoleto, *OMISSIS*, cui è stata contestata la violazione degli artt. 110 c.p. e 416 ter c.p. per aver stilato "*un accordo*

---

[11]*OMISSIS*
[12]*OMISSIS*
[13]*OMISSIS*

elettorale politico-mafioso" in vista delle consultazioni amministrative del *OMISSIS*. Il *OMISSIS* ai sensi dell'art. 11, comma 2, D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

OMISSIS è indagato, in concorso con i già citati *OMISSIS* e *OMISSIS* per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 416 ter c.p. perché "*stilavano un accordo elettorale politico politico-mafioso*" in vista delle *OMISSIS* del *OMISSIS*:

- "*OMISSIS accettava la promessa di OMISSIS, esponente di spicco, perché capo-promotore organizzatore della OMISSIS di Cosoleto, di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art 416 bis c.p., in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore di OMISSIS e OMISSIS*
- *successivamente alla decisione di OMISSIS, nipote di OMISSIS, di candidarsi in lista contrapposta, alla carica di OMISSIS di Cosoleto, accettava la promessa di OMISSIS, per il tramite dell'intermediario OMISSIS, dallo scendere in politica ed in ogni caso di tentare di dissuadere il competitor per impedire l'espressione del voto in suo favore, in cambio della promessa di reperimento di occupazioni lavorative in favore di* OMISSIS *e OMISSIS e di altri soggetti di interesse della consorteria*".

Le indagini hanno evidenziato il forte interesse degli esponenti della cosca - in particolare di *OMISSIS* -, nei confronti delle elezioni amministrative del *OMISSIS*. Fin dal *OMISSIS* gli ambienti criminali discutevano infatti della candidatura a OMISSIS, del già citato OMISSIS, che è peraltro nipote dello stesso OMISSIS.

Dalle attività investigative emergevano anche gli interessi degli esponenti della cosca per le decisioni che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto assumere, tra le quali il reperimento di un posto di lavoro in favore di *OMISSIS*,[14] *OMISSIS*, attualmente moglie, di *OMISSIS* [15] , figlio di *OMISSIS*. Lo stesso *OMISSIS* è stato arrestato lo scorso *OMISSIS*, in esecuzione dell'O.C.C. *OMISSIS*, emessa dal *OMISSIS*.[16]

Un ruolo molto rilevante – come ricostruito nell'O.C.C. n. *OMISSIS* è stato svolto da *OMISSIS*, che ha tenuto i contatti col *OMISSIS* in vista delle elezioni comunali e per raggiungere gli accordi a queste connessi.

Secondo il G.I.P. il OMISSIS aveva contezza della appartenenza del *OMISSIS* alla '*ndrangheta* di Cosoleto, poiché lui stesso era stato inizialmente destinatario di richieste di denaro da parte di OMISSIS e, dunque, vittima della '*ndrangheta*, che in questo modo gli "concedeva" di svolgere senza problemi *OMISSIS*. Successivamente si "avvicinava" alla '*ndrangheta* al fine di ottenerne il supporto elettorale (*OMISSIS*).

3. Dagli approfondimenti informativi svolti per gli Organi politici del Comune è emerso quanto segue.

Sul *OMISSIS*, *OMISSIS*, si è già ampiamente riferito.

Si deve evidenziare che *OMISSIS* era stato coinvolto anche nel procedimento c.d. "*OMISSIS*", in relazione a operazioni illecite – poste in atto in rapporto con

---

[14]*OMISSIS*
[15]*OMISSIS* .
[16]I reati contestatigli sono quelli di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/67, 416 bis. l c.p.; artt. 110, 512 bis, 416 bis. l c.p.; artt. 110, 512 bis, 416 bis. l c.p.; artt. 110 c.p., 2 e 7 L. 895/67, 416 bis. l c.p.
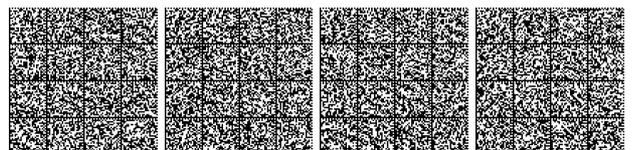
l'impresa "*OMISSIS*" - finalizzate ad orientare l'assegnazione di *OMISSIS* per la realizzazione di opere pubbliche banditi dal Comune di Cosoleto. In particolare il Tribunale di Reggio Calabria *OMISSIS*, il *OMISSIS*, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti del *OMISSIS* per i reati p.e.p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 81 cpv, 253 co.1 e 7 L. n. 203/1991 e dagli artt. 110, 81 cpv, 353 co. 1 e 2 c.p. nello specifico, secondo l'ipotesi accusatoria, i fatti venivano commessi "*con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in Gioia Tauro, Milano e altri luoghi del territorio nazionale nota come cosca* OMISSIS".

OMISSIS, è imputato per i reati innanzi descritti, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, *OMISSIS*.

A suo carico figurano anche pregiudizi e deferimenti per rifiuto/omissione di atti d'ufficio; violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro – dispositivi di protezione individuale.

Nel *OMISSIS* è indagato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche; abusivismo edilizio ha subito anche il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 322 ter c.p. *OMISSIS*, sito nel comune di *OMISSIS*, notificatogli il *OMISSIS*. Per questo illecito il *OMISSIS* è stato indagato insieme ad altri amministratori e dipendenti comunali, ovvero OMISSIS, all'epoca *OMISSIS* di Cosoleto, e OMISSIS, *OMISSIS*.

Il *OMISSIS*' è peraltro legato da vincoli parentali con uno degli esponenti di spicco della cosca OMISSIS, ovvero il più volte richiamato *OMISSIS*.

OMISSIS è stato notato e/o controllato con soggetti gravitanti negli ambienti della criminalità mafiosa, diversi dei quali tratti in arresto lo scorso *OMISSIS*, in esecuzione dell'O.C.C. *OMISSIS*.

Le funzioni di *OMISSIS* vengono *OMISSIS* svolte da *OMISSIS*, immune da pregiudizi. *OMISSIS* con *OMISSIS*, figlio del *OMISSIS*), alias "*OMISSIS*", *OMISSIS* gravato da pregiudizi penali e di polizia per associazione di tipo mafioso, già sorvegliato speciale, ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta. OMISSIS è stato arrestato *OMISSIS* in esecuzione dell'O.C.C. *OMISSIS* emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria, per associazione di stampo mafioso. Il predetto è stato impiegato, sino alla data del suo arresto, presso il *OMISSIS*.

OMISSIS è inoltre nipote di *OMISSIS*, in quanto *OMISSIS* [17], ed è ritenuto "*partecipe al locale di 'ndrangheta di Cosoleto degli OMISSIS, in possesso della OMISSIS conseguita nel OMISSIS nel corso di rituale cerimoniale, grazie all'intercessione del nonno OMISSIS detto " OMISSIS" che attivò la procedura presso il capo del locale OMISSIS e presenziò al rito stesso"*. (Cfr. ordinanza n. *OMISSIS*).

OMISSIS,[18] consigliere di maggioranza, è stato *OMISSIS*. A suo carico figura un pregiudizio di polizia per occupazione abusiva di luogo pubblico (*OMISSIS*). Lo

---

[17] La *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* a *OMISSIS*, è *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS*), e quindi *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS*), entrambi arrestati dalla *OMISSIS*.
[18] *OMISSIS*
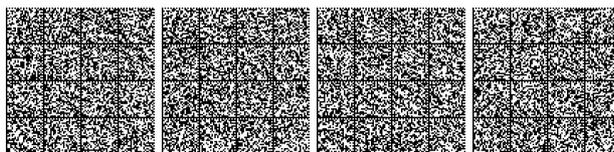
stesso è stato inoltre deferito nel predetto procedimento penale *OMISSIS*, relativo alle violazioni che hanno permesso al *OMISSIS* di percepire contributi non dovuti (artt. 110, 323 c.p.).

Notato e/o controllato con soggetti gravitanti negli ambienti della criminalità organizzata, alcuni a lui legati da vincoli di parentela, tra i quali *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, nipote di *OMISSIS*, arrestato il *OMISSIS* per associazione di stampo mafioso.

Il *OMISSIS* è nipote[19] di *OMISSIS*, *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*" o "*OMISSIS*", capo dell'omonima *OMISSIS*.

OMISSIS è altresì nipote di *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, anche lui tratto in arresto in applicazione dell'O.C.C. *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. *OMISSIS* [20].

OMISSIS,[21] *OMISSIS*, *OMISSIS*, è immune da pregiudizi penali o di polizia, e sul suo conto figura solo un controllo con un soggetto controindicato. Il padre, *OMISSIS*,[22] è stato notato con appartenenti alla cosca "*OMISSIS*" ed è gravato da numerosi pregiudizi penali, tra cui simulazione di reato (art. 347 C.P.), truffa (art. 640 C.P.), art 629 C.P. (tentata estorsione), danneggiamento doloso, danneggiamento seguito da incendio, art. 624 C.P. (furto aggravato) e uso di atto falso (art. 489 c.p.).[23]

OMISSIS,[24] *OMISSIS*, è immune da pregiudizi. A suo carico sono documentate frequentazioni con soggetti gravitanti negli ambienti criminali, coinvolti nella recentissima operazione di polizia giudiziaria.

OMISSIS,[25] *OMISSIS*, è immune da pregiudizi penali e/o di polizia. A suo carico sono documentate frequentazioni con soggetti gravitanti negli ambienti criminali, alcuni dei quali tratti in arresto nel corso della recente operazione di polizia giudiziaria.

È fratello di *OMISSIS*, già ampiamente citato, tratto in arresto il *OMISSIS* in esecuzione dell'O.C.C. *OMISSIS*, per associazione mafiosa e per scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter C.P.).

Si evidenzia che *OMISSIS* nel mese di *OMISSIS* riceveva il sacramento della cresima ed aveva quale padrino *OMISSIS*.

---

[19] La *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS*).

[20] Il predetto, "*OMISSIS di OMISSIS e quindi OMISSIS di OMISSIS, è un componente del locale di 'ndrangheta di Cosoleto ed è un affiliato certamente riferibile alla frangia mafiosa dei OMISSIS, ancorché non sia stato possibile stabilirne la dote, però certamente elevata, potendo interloquire direttamente coi vertici della locale degli OMISSIS di Sinopoli, in primis con OMISSIS detto "OMISSIS"*"

[21] *OMISSIS*,

[22] *OMISSIS*

[23] *OMISSIS* è figlio di *OMISSIS* (*OMISSIS*) e nipote di *OMISSIS*, tutti ex diffidati di P.S., già sottoposti a misure di prevenzione e ritenuti estremamente vicini agli ambienti mafiosi. *OMISSIS*, veniva trovato carbonizzato nella *OMISSIS*, il *OMISSIS*.

[24] *OMISSIS*

[25] *OMISSIS*
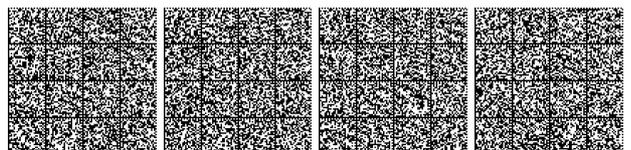
OMISSIS,[26]consigliere di maggioranza, è gravato da pregiudizi di polizia per falsità ideologica commessa dal p.u. in atti pubblici e favoreggiamento personale[27]; abusivismo edilizio; minaccia e percosse; truffa aggravata ai danni dello Stato; condannato ad ammenda per violazioni in materia edilizia. A suo carico figurano procedimenti per lesione personale aggravata; per truffa e violazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.

OMISSIS[28], *OMISSIS*, è immune da pregiudizi.

OMISSIS,[29] *OMISSIS OMISSIS*, è immune da pregiudizi penali e/o di polizia. A suo carico sono documentate frequentazioni con soggetti controindicati, alcuni dei quali a lui legati da rapporto di parentela. *OMISSIS* è nipote del pregiudicato *OMISSIS*, esponente di vertice della cosca mafiosa: è, infatti, figlio di *OMISSIS* (*OMISSIS*), sorella di *OMISSIS* (*OMISSIS*), moglie di *OMISSIS*.

Il fratello, *OMISSIS*,[30] è stato arrestato il *OMISSIS* in esecuzione dell'O.C.C. n. *OMISSIS* emessa dal G.I.P. di *OMISSIS*, poiché ritenuto "*partecipe al locale di 'ndrangheta di Cosoleto*" (Cfr. n. *OMISSIS*).

OMISSIS,[31] *OMISSIS* del consigliere *OMISSIS* è stata oggetto dell'accordo politico- mafioso tra *OMISSIS* e il *OMISSIS*: il sostegno elettorale del *OMISSIS* si basava infatti sulla promessa del reperimento di occupazioni lavorative in favore oltre che di *OMISSIS*, anche di *OMISSIS* e di altri soggetti di interesse della consorteria.

OMISSIS,[32] *OMISSIS*, è immune da pregiudizi penali.

OMISSIS,[33]consigliere di minoranza, il *OMISSIS* veniva tratto in arresto dai Carabinieri di *OMISSIS* poiché destinatario di O.C.C. del G.I.P. di quel Tribunale per associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di auto rubate. Il *OMISSIS*, a seguito di provvedimento di revoca della custodia cautelare in carcere del Tribunale *OMISSIS*, veniva rimesso in libertà. Segnalato per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

È stato notato e/o controllato con soggetti controindicati.

La moglie, *OMISSIS*, nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*, è stata indagata dalla Procura della Repubblica *OMISSIS* poiché resasi responsabile dei reati di cui agli articoli 640 e 110 c.p. e art. 81,110 e 482 in relazione all'art. 476 c.p. La stessa è

---

[26] *OMISSIS*
[27] *OMISSIS* per il comune di Cosoleto nell'imminenza delle elezioni amministrative del *OMISSIS*. Nel periodo precedente le elezioni, precisamente nei mesi *OMISSIS* del *OMISSIS*, venivano presentate richieste di cambio di residenza in ingresso per il comune di Cosoleto da parte di *OMISSIS* provenienti da altri comuni. Le attività investigative consentivano di acclarare che delle *OMISSIS* di cambio di residenza *OMISSIS* erano fittizie.
[28] *OMISSIS*
[29] *OMISSIS*
[30] *OMISSIS*
[31] *OMISSIS*
[32] *OMISSIS*
[33] *OMISSIS*
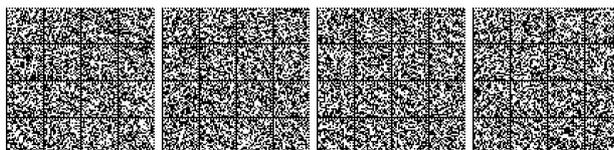
sorella di *OMISSIS* detto « *OMISSIS* »,[34] arrestato per associazione mafiosa il *OMISSIS* dalla *OMISSIS*. in applicazione della O.C.C. n. *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria.

Dall'esame della composizione degli organi di governo e di indirizzo politico-amministrativo si evince che *OMISSIS* e *OMISSIS*, nelle *OMISSIS* precedenti elette *OMISSIS* il *OMISSIS* ed il *OMISSIS*, hanno ricoperto *OMISSIS*, mantenendo così una sorta di "egemonia" per diversi anni.

Inoltre *OMISSIS*, composta *OMISSIS* più *OMISSIS*, si è ricostituita anche con la presenza di *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* (*OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS*), che nel corso della consiliatura *OMISSIS*, avevano ricoperto il *OMISSIS*.

Vi è dunque una significativa continuità amministrativa nel corso degli anni, cui corrisponde la perpetuazione delle prassi amministrative e delle criticità su cui ci si soffermerà di qui a poco.

4. Dalle informazioni acquisite risultano prestare attività lavorativa *OMISSIS* dipendenti a tempo indeterminato. L'Ente non dispone invece di un proprio Segretario comunale.

In ordine ai *OMISSIS* del Comune sono emersi i seguenti elementi informativi.

OMISSIS[35], *OMISSIS* – *OMISSIS*. A carico del predetto figurano pregiudizi per rifiuto di atti d'ufficio (omissione) di cui all'art.328 c.p.; 23.04.2018: - indagato nell'ambito del P.P. nr. *OMISSIS* e nr. *OMISSIS* G.I.P. *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato (*OMISSIS*). Tuttavia, la sua posizione veniva chiarita nel corso dell'interrogatorio di garanzia e non veniva rinviato a giudizio.

Lo stesso ha numerose frequentazioni controindicate, anche con esponenti di spicco della criminalità locale, diversi dei quali tratti in arresto lo *OMISSIS*, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del *OMISSIS* di Reggio Calabria n. *OMISSIS*.

OMISSIS[36], *OMISSIS* – *OMISSIS*. Indagato nell'ambito del citato P.P. nr. *OMISSIS* e *OMISSIS* G.I.P. dal *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*"). Il *OMISSIS*, è stato indirettamente interessato dal sequestro preventivo emesso nell'ambito del citato procedimento *OMISSIS* e *OMISSIS*: il Nas Carabinieri ha proceduto al sequestro *OMISSIS* "*OMISSIS*" sito a Cosoleto, di proprietà *OMISSIS*, nonché *OMISSIS* fino alla concorrenza del profitto di reato di truffa. Il *OMISSIS* è indagato per concorso in abuso di ufficio (artt. 110, 323 c.p.).

OMISSIS *OMISSIS* e *OMISSIS*. Il *OMISSIS* sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. emessa nell'ambito del citato P.P. *OMISSIS* e *OMISSIS* G.I.P.dal *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*"); *OMISSIS*: - deferito per detenzione abusiva di munizionamento, perché nel corso di *OMISSIS* ai sensi dell'art 41 T.U.L.P.S., il soggetto veniva trovato in possesso di *OMISSIS* e per fucile da caccia *OMISSIS*.

---

[34] *OMISSIS*
[35] *OMISSIS*
[36] *OMISSIS*
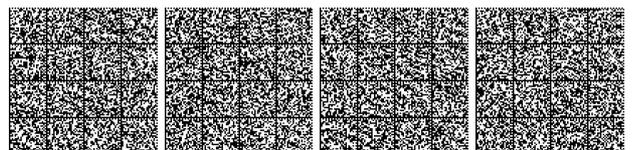
OMISSIS è stato controllato in più occasioni con persone controindicate, anche riconducibili agli ambienti della criminalità organizzata, alcune delle quali tratte in arresto in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare *OMISSIS*.

OMISSIS, *OMISSIS* [37], è gravata da pregiudizi penali per truffa (concorso) art. 640 C.P. *OMISSIS* di Reggio Calabria; *OMISSIS*: condannata per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (*OMISSIS*) art. 640 bis C.P. con una pena di *OMISSIS* ed euro *OMISSIS*, emessa dal *OMISSIS*.

OMISSIS, *OMISSIS*,[38] pur non appartenendo a consorterie mafiose, è imparentato con *OMISSIS*" ceppo "*OMISSIS*", e è fratello della *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, elemento di spicco della cosca mafiosa "*OMISSIS*" di *OMISSIS* in Cosoleto; è quindi *OMISSIS* del più volte citato *OMISSIS*.

OMISSIS e *OMISSIS* sono *OMISSIS* in quanto il *OMISSIS* del primo e *OMISSIS* del secondo (ovvero *OMISSIS* e *OMISSIS*) *OMISSIS*.

Due *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*), e *OMISSIS* (*OMISSIS*), sono impiegati presso *OMISSIS*.

OMISSIS [39], *OMISSIS* inerente *OMISSIS*, già più volte citato, è stato tratto in arresto lo *OMISSIS*, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare *OMISSIS* del *OMISSIS*, emessa dal *OMISSIS*, per associazione di stampo mafioso e scambio elettorale politico mafioso.Lo stesso annovera numerose frequentazioni con soggetti gravitanti nella criminalità organizzata.

OMISSIS [40], effettivo presso *OMISSIS*, è gravato da pregiudizi per i reati di cui agli artt. 476 C.P. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 495 C.P. (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui); Nell'ambito del citato *OMISSIS* e *OMISSIS* il *OMISSIS* veniva indagato per i reati di cui agli artt. 81 C.P., 55 quinquies d.lgs. 159 del 2011(*OMISSIS*); artt. 81, 640 commi 1 e 2, nr. 1), 61 nr. 9 C.P.; artt. 48, 479, 61 nr. 2 C.P.: in tale procedimento veniva sottoposto alla misura cautelare *OMISSIS*, poi revocata.

Il *OMISSIS* risulta accompagnarsi a persone controindicate, gravate da pregiudizi penali, alcune delle quali tratte in arresto in esecuzione dell'O.C.C. n. *OMISSIS*.

OMISSIS[41], *OMISSIS*, il *OMISSIS* veniva indagato nell'ambito del P.P. nr. *OMISSIS* e *OMISSIS* G.I.P. *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*").

OMISSIS [42], *OMISSIS*, non è legato ad alcuna consorteria mafiosa, ma è gravato da pregiudizi per violenza privata e danneggiamento in concorso; deferito per minaccia, deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi e danneggiamento,

[37]*OMISSIS*
[38]*OMISSIS*
[39]*OMISSIS*
[40]*OMISSIS*
[41]*OMISSIS*
[42]*OMISSIS*

in seguito a querela sporta da *OMISSIS*; abusivismo edilizio; *OMISSIS*: - indagato nell'ambito del P.P. *OMISSIS* e *OMISSIS* G.I.P. per truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*"), per più reati. A suo carico figurano alcune frequentazioni controindicate.

OMISSIS[43], *OMISSIS* è gravato da pregiudizi per percosse e lesioni personali a seguito di aggressione; *OMISSIS*: sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. emessa nell'ambito del P.P. *OMISSIS* e *OMISSIS* G.I.P. dal *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*").

È *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* presso il *OMISSIS* di Cosoleto, *OMISSIS*, già destinatario di più incarichi legali per conto del Comune. *OMISSIS* è altresì *OMISSIS* del più volte citato *OMISSIS*.

OMISSIS ha rapporti di frequentazione con soggetti pregiudicati, tra i quali affiliati o con ruoli apicali all'interno delle locali consorterie mafiose.

OMISSIS[44], *OMISSIS*, il *OMISSIS*, veniva sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. emessa nell'ambito del P.P. *OMISSIS* *OMISSIS* G.I.P. dal *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*").

È *OMISSIS* di *OMISSIS* (*OMISSIS*), pure *OMISSIS* di Cosoleto. *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*), è *OMISSIS* con *OMISSIS* (*OMISSIS*), pure impiegato presso *OMISSIS*. Un'altra *OMISSIS*, *OMISSIS*,[45] è coniugata con *OMISSIS*,[46] tratto in arresto per associazione di stampo mafioso il *OMISSIS*, in esecuzione dell'O.C.C. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* (Operazione "*OMISSIS*"), emessa dal G.I.P. di *OMISSIS*.

OMISSIS è imparentato per parte di *OMISSIS* con la famiglia "*OMISSIS*" ceppo "*OMISSIS*", nonché *OMISSIS* della *OMISSIS*, moglie del già citato *OMISSIS*, elemento di spicco della cosca "*OMISSIS*", nonché padre di *OMISSIS*, più volte citato, di cui è quindi *OMISSIS*. *OMISSIS* ha rapporti di frequentazione con soggetti controindicati.

OMISSIS[47], *OMISSIS*, è fratello *OMISSIS*, *OMISSIS* (moglie di *OMISSIS*) e *OMISSIS*.

A suo carico figurano pregiudizi per falsità materiale commessa dal privato; detenzione e porto di coltello di genere vietato in concorso; ricettazione in concorso; il *OMISSIS*: gli veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia, per il delitto di cui *OMISSIS*.; *OMISSIS*: sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. nell'ambito del P.P. *OMISSIS* e *OMISSIS* G.I.P. dal *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*").

A suo carico figurano frequentazioni con soggetti controindicati, alcuni dei quali attinti dalla misura cautelare eseguita *OMISSIS*.

---

[43]*OMISSIS*
[44]*OMISSIS*
[45]*OMISSIS*
[46]*OMISSIS*
[47]*OMISSIS*
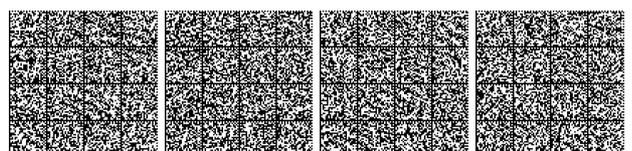
OMISSIS [48], *OMISSIS* è gravata da precedenti di polizia per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*"), in quanto veniva *OMISSIS* per i reati di cui agli artt. 55 quinquies d.lgs. 159 del 2011, 81, 640 commi 1 e 2 n. 1), 61 n. 9 c.p.; è esente da frequentazioni controindicate.

Il *OMISSIS* è il già citato *OMISSIS*, *OMISSIS* i. Un suo cugino *OMISSIS* è *OMISSIS* [49].

OMISSIS [50], *OMISSIS*, il *OMISSIS*, veniva indagato nell'ambito del ripetuto *OMISSIS* e *OMISSIS* G.I.P.dal *OMISSIS*, per truffa aggravata ai danni dello Stato ("*OMISSIS*").

OMISSIS[51], *OMISSIS*, è esente da pregiudizi di polizia o frequentazioni controindicate. Il fratello è *OMISSIS* (*OMISSIS*), *OMISSIS* presso il *OMISSIS*.

Il *OMISSIS*, *OMISSIS*,[52] è titolare *OMISSIS*" (*OMISSIS*), la quale è stata utilizzata numerose volte dall'amministrazione comunale di Cosoleto.

Il *OMISSIS*, *OMISSIS* [53] è il titolare *OMISSIS* – *OMISSIS*, utilizzata di frequente dal Comune.

Si segnala inoltre *OMISSIS* [54], *OMISSIS*, che ha prestato servizio presso il *OMISSIS*, dal *OMISSIS* sino *OMISSIS*, per 1 *OMISSIS* al di fuori *OMISSIS* presso l'Ente *OMISSIS*. Il *OMISSIS* annovera precedenti di polizia per diffamazione; abuso d'ufficio, abusivismo edilizio, lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio; danneggiamento; falsità ideologica commessa da P.U. in atti pubblici e Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Nel complesso, quasi tutti i *OMISSIS*, ad eccezione di *OMISSIS*, sono stati interessati dal procedimento penale *OMISSIS* – *OMISSIS* GIP del *OMISSIS* del *OMISSIS*, concernente *OMISSIS* dei medesimi: per costoro sono stati avviati i relativi procedimenti disciplinari, sospesi fino al termine del procedimento penale, mentre per *OMISSIS* si è proceduto all'archiviazione.

5. Secondo la Commissione d'indagine, l'analisi delle delibere afferenti alle funzioni organizzative dell'Ente, fa emergere una confusione di ruoli e in genere di disordine ammnistrativo, in particolare nel settore dei tributi che, in taluni periodi, è stato gestito direttamente *OMISSIS*.

La Commissione d'indagine ha rilevato l'assenza di una metodologia di riscossione e l'azione tardiva per il recupero delle cifre dovute all'erario. Dette contingenze hanno favorito l'incasso di percentuali di tributi bassissime. È pertanto da ritenersi diffusa l'evasione o l'elusione degli obblighi fiscali.

---

[48] *OMISSIS*
[49] Il *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS*) e *OMISSIS OMISSIS* (*OMISSIS*), erano *OMISSIS*.
[50] *OMISSIS*
[51] *OMISSIS*
[52] *OMISSIS*
[53] *OMISSIS*
[54] *OMISSIS*
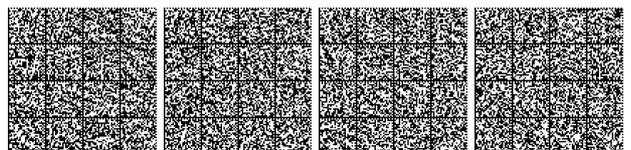
Dagli accertamenti è emersa la presenza tra gli utenti morosi sia *OMISSIS*, sia *OMISSIS*, nonché di soggetti controindicati. Tra questi, a titolo non esaustivo, *OMISSIS*, il *OMISSIS*, il *OMISSIS*, i *OMISSIS* nonché *OMISSIS* dell'attuale *OMISSIS* e numerosi soggetti appartenenti alla locale cosca.

Il Comune di Cosoleto presenta peraltro nel triennio *OMISSIS* una situazione di *OMISSIS*, determinato principalmente dalla scarsa capacità di riscossione dei crediti iscritti in bilancio e quindi dall'obbligo di accantonare sia in fase previsione che consuntiva importanti quote nel fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha assunto *OMISSIS* incrementi di notevole valore.

I crediti ancora da riscuotere al *OMISSIS* ed afferenti alla tassa rifiuti sono pari al *OMISSIS* del totale dei crediti iscritti al titolo *OMISSIS* delle entrate.

La situazione risulta peggiore per i *OMISSIS* al *OMISSIS* afferenti i corrispettivi del servizio idrico la cui percentuale è del *OMISSIS* del totale dei crediti iscritti al titolo *OMISSIS* delle entrate.

OMISSIS, tenuto conto delle dimensioni demografiche dello stesso, risulta essere particolarmente gravoso poiché l'ente al *OMISSIS* presenta un *OMISSIS*, comprensivo delle anticipazioni di liquidità pari ad *OMISSIS* con una distribuzione pro capite per abitante di *OMISSIS*.

Il principio di trasparenza dell'attività amministrativa affermato con il D. Lgs. 33/2013, è apparso ampiamente disatteso, poiché la Commissione ha accertato la presenza in numerosi atti dell'Amministrazione Comunale di Cosoleto di una serie di irregolarità/anomalie riguardo alla mancata e/o ritardata pubblicazione degli stessi nell'Albo pretorio on-line e nel sito.

6. Negli ultimi anni il Comune ha affidato lavori, anche attraverso procedure dirette, anche con procedura di somma urgenza, a varie ditte, *OMISSIS*.

Pur essendo in genere affidamenti *OMISSIS*, a giudizio dell'Organo d'indagine, non vi è stato il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento previsti dall'art. 125 del Codice degli Appalti, in quanto la maggior parte dei lavori risulta essere stata affidata *OMISSIS*.

Sono state peraltro riscontrate irregolarità nelle procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi comprese quelle previste dall'art. 191 comma 3, D. Lgs 267/2000 e dall'art. 163, D. Lgs.

Come si è detto, molti lavori sono stati affidati alla ditta *OMISSIS*, iscritta nella *White list* della Prefettura di Reggio Calabria, il cui *OMISSIS*, *OMISSIS* è, come si è detto, legato da vincoli di parentela con *OMISSIS*.

Sotto il profilo delle richieste di certificazione antimafia, è stato accertato, da riscontri eseguiti agli atti d'ufficio della Prefettura di Reggio Calabria, che il Comune di Cosoleto dispone *OMISSIS*: il *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Il C *OMISSIS* non ha mai *OMISSIS* e quindi non ha mai *OMISSIS*. Alla data *OMISSIS* risultano *OMISSIS*, a far data *OMISSIS*, *OMISSIS* di cui *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*

Qui di seguito si riportano alcune delle ditte cui sono stati assegnati appalti *OMISSIS*, i cui titolari sono gravati da pregiudizi penali di un certo rilievo.

OMISSIS, di *OMISSIS* [55], a cui carico figurano pregiudizi per attività di rifiuti non autorizzata; abuso di ufficio- rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio- turbata libertà degli incanti- associazione per delinquere- subappalto non autorizzato; - turbata libertà degli incanti (concorso) - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (concorso).

OMISSIS, di *OMISSIS*,[56] gravato da pregiudizi per inadempimento di contratti di pubbliche forniture (aggravato)/ frode nelle pubbliche forniture/ falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravato)/ Truffa (Aggravato).

OMISSIS, di *OMISSIS*,[57] gravato da pregiudizi per disciplina dell'immigrazione - sanzioni per il datore di lavoro che occupa (aggravato) (concorso); riciclaggio.

OMISSIS, di *OMISSIS*,[58] gravato da pregiudizi per turbata libertà degli incanti (concorso); falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici/ truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

OMISSIS, di *OMISSIS* [59] gravato da pregiudizi per inosservanza delle norme in materia edilizia; inosservanza dei provvedimenti dell'autorità; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico/ truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche; abusivismo edilizio.

Gli incarichi *OMISSIS* dal Comune di Cosoleto sono apparsi anomali e non ispirati al principio di rotazione *OMISSIS*. Il *OMISSIS* al quale il Comune ricorreva in maniera assidua *OMISSIS* era infatti il *OMISSIS*, coniugato *OMISSIS OMISSIS* e *OMISSIS* del più volte richiamato *OMISSIS*.

In passato, il *OMISSIS* è stato individuato direttamente dall'organo politico, e non dall'organo di gestione, contrariamente ai principi consolidati che vogliono una netta separazione tra atti politici e atti di gestione.

7. L'Organo d'indagine si è soffermato anche sulle attività di servizio civile promosse dal Comune.

La determina n *OMISSIS*, pubblicata in data *OMISSIS*, quindi quasi *OMISSIS*, a firma *OMISSIS*, aveva per oggetto: *Avviso pubblico per la selezione di n. 6 volontari da utilizzare nel progetto di servizio civile nazionale P.O.N. I.O.G. Progetto "Green Vision" presso il Comune di Cosoleto – Approvazione atti.*

Con determina n *OMISSIS*, a firma *OMISSIS*, quale *OMISSIS*, veniva nominata la *OMISSIS*:

- *OMISSIS*, *OMISSIS*;
- Componente *OMISSIS*, *OMISSIS*;

---

[55] *OMISSIS*
[56] *OMISSIS*
[57] *OMISSIS*
[58] *OMISSIS*
[59] *OMISSIS*

Componente *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Questa determina, come la precedente, veniva pubblicata con molto ritardo, ovvero il *OMISSIS*.

Gli atti della commissione giudicatrice venivano approvati con determina *OMISSIS*, a firma del *OMISSIS*, e pubblicata solo il *OMISSIS*.

Con la determina in parola venivano approvati i verbali della Commissione Giudicatrice, *OMISSIS* del *OMISSIS* (*OMISSIS*) ed *OMISSIS* del *OMISSIS* (*OMISSIS*), con annessa graduatoria.

In entrambi i verbali "*OMISSIS*" con la conseguenza che sia le operazioni di ammissione ai colloqui, sia i colloqui venivano effettuati da due componenti della Commissione su tre.

I colloqui avevano interessato *OMISSIS* (*OMISSIS*) per una selezione che comportava l'assunzione di *OMISSIS*.

Si riportano, qui di seguito, i profili dei volontari individuati all'esito della procedura, nei cui confronti sono emersi elementi d'interesse.

OMISSIS [60] (*OMISSIS*). Si tratta, appunto, del figlio del più volte citato *OMISSIS*, nonché nipote di *OMISSIS*, *OMISSIS* alias "*OMISSIS*": lo stesso *OMISSIS* è stato arrestato, come il *OMISSIS* e il *OMISSIS*, lo scorso *OMISSIS* per associazione di stampo mafioso e altri reati, in esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere n. *OMISSIS* datata *OMISSIS* 2, c.d. "*OMISSIS*". Come si vede, non veniva *OMISSIS* al servizio civile *OMISSIS*, *OMISSIS*, ma lui stesso, e sulla base di atti approvati dallo *OMISSIS*, *OMISSIS*. Giova rammentare che proprio il reperimento di un posto di lavoro per *OMISSIS* – come si evince dagli atti di indagine- era stato oggetto delle trattative "preelettorali" *OMISSIS*.

OMISSIS [61], il *OMISSIS*, è stato arrestato dalla *OMISSIS* per il delitto di cui all'art. 416-bis, C.P., in forza dell'O.C.C. *OMISSIS* datata *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. di *OMISSIS*.

OMISSIS [62], è immune da pregiudizi, né risulta affiliata a contesti mafiosi. La madre, *OMISSIS*,[63] è figlia di *OMISSIS* [64], fratello del più volte citato esponente mafioso *OMISSIS* (*OMISSIS*). La sua famiglia viene considerata vicina alle dinamiche delinquenziali delle consorterie attive a Cosoleto.

OMISSIS [65]non risulta affiliato ad organizzazioni criminali, ma la sua famiglia è ritenuta inserita nelle dinamiche della criminalità locale. Il padre, *OMISSIS* [66], è stato infatti tratto in arresto il *OMISSIS*, in esecuzione dell'O.C.C. n *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. di *OMISSIS*, per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).

---

[60] *OMISSIS*
[61] *OMISSIS*
[62] *OMISSIS*
[63] *OMISSIS*
[64] *OMISSIS*
[65] *OMISSIS*.
[66] *OMISSIS*
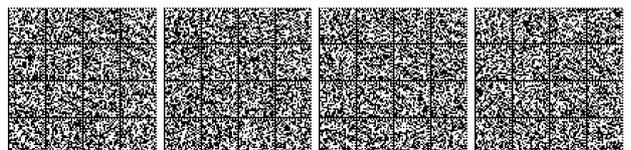
Un altro progetto di adesione al Servizio Civile è stato quello denominato "*VALORI..zziamo il Museo delle Carrozze*".

Con determina n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, a firma del *OMISSIS* in qualità di *OMISSIS*, veniva nominata la Commissione Giudicatrice nelle persone di:

- *OMISSIS, OMISSIS*;
- Componente *OMISSIS, OMISSIS*;
- Componente *OMISSIS, OMISSIS*.

Gli atti della commissione giudicatrice venivano approvati con determina *OMISSIS* del *OMISSIS*, a firma del *OMISSIS*, pubblicata con molto ritardo, ovvero in *OMISSIS*. Con la determina in parola venivano approvati i verbali *OMISSIS* del *OMISSIS* ed il *OMISSIS* del *OMISSIS* 2018, con annessa graduatoria.

Anche in questo caso, in entrambi i verbali "*OMISSIS*", con la conseguenza che sia le operazioni di ammissione ai colloqui, sia i colloqui vennero effettuati da due componenti della Commissione su tre.

Si riportano qui di seguito i volontari nei cui confronti sono emersi elementi d'interesse.

OMISSIS [67], è immune da pregiudizi penali e non risulta affiliato ad organizzazioni criminali ed è fratello *OMISSIS*; *OMISSIS*, a sua volta inserita nel "*OMISSIS*". La sua famiglia viene considerata vicina alle dinamiche delinquenziali delle consorterie attive a Cosoleto.

OMISSIS [68], è immune da pregiudizi penali, ma *OMISSIS OMISSIS* (detto "*OMISSIS*"), *OMISSIS*, è ex sorvegliato speciale di p.s. ed è ritenuto affiliato alla consorteria mafiosa *OMISSIS*.

OMISSIS [69], è *OMISSIS* del già citato *OMISSIS*, inteso "*OMISSIS*",[70] tratto in arresto *OMISSIS*, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. di *OMISSIS*, per associazione di stampo mafioso, "*col ruolo di capo ed organizzatore perché rivestente la carica di "capo locale" del locale di ndrangheta di Cosoleto*".

OMISSIS [71], è stato tratto in arresto il *OMISSIS*, in esecuzione dell'O.C.C. n. *OMISSIS* emessa dal G.I.P. di *OMISSIS*, per associazione mafiosa. Lo stesso è *OMISSIS* del più volte citato *OMISSIS* (*OMISSIS*), anch'egli tratto in arresto il *OMISSIS* nell'ambito della predetta operazione di polizia giudiziaria.

Le selezioni anzidette sono state caratterizzate da irregolarità di rilievo. Infatti dalla lettura degli atti risulta che la Commissione aggiudicatrice ha operato con due soli componenti sui tre nominati, poiché in entrambe le operazioni svolte era assente il componente *OMISSIS*. Tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, le commissioni di concorso devono operare nella totalità dei propri

---

[67] *OMISSIS*.
[68] *OMISSIS*
[69] *OMISSIS*
[70] *OMISSIS*
[71] *OMISSIS*
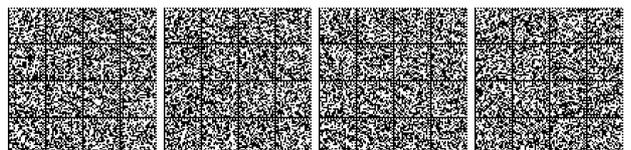
componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale (*T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 10185*).

Si rammenta, ancora, che le relative determine furono pubblicate con grande ritardo.

8. La Commissione di indagine si è soffermata sulla convenzione stipulata il *OMISSIS* dal Comune di Cosoleto con l'Associazione "*OMISSIS*", avente sede legale a *OMISSIS*, per *OMISSIS*, inseriti nelle ordinarie categorie di beneficiari per *OMISSIS* per *OMISSIS*. L'importo complessivo ammontava ad *OMISSIS* ripartito *OMISSIS*.

La predetta Associazione era stata individuata mediante una procedura aperta per l'affidamento della struttura, sita in *OMISSIS*, da adibire ad attività sociale e/o socio assistenziale e/o attività correlate. L'Associazione "*OMISSIS*" è stata l'unica partecipante alla procedura, che il Comune di Cosoleto aggiudicava con verbale di gara del *OMISSIS*.

Il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "*OMISSIS*" è il *OMISSIS*.

È stata rilevata la mancata richiesta della certificazione antimafia prima della stipula della convenzione. L'Ente comunale, infatti, era obbligato, prima della stipula del contratto avvenuta il *OMISSIS*, a richiedere, tramite BDNA, il rilascio dell'informazione antimafia alla Prefettura di Reggio Calabria.

Il Comune provvedeva a richiedere la dovuta certificazione antimafia solo in data successiva alla stipula della convenzione, ovvero il *OMISSIS*.

In seguito, scaduto il mandato dell'associazione « *OMISSIS* », con determina n. *OMISSIS OMISSIS*, il *OMISSIS*, *OMISSIS*, in qualità di *OMISSIS*, avviava le procedure per l'individuazione di un soggetto gestore per il *OMISSIS* per un valore pari a *OMISSIS*.

Questa procedura veniva però archiviata dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, come comunicato al Comune con pec *OMISSIS*, per il mancato riscontro, da parte dell'Ente, alle modifiche e integrazioni precedentemente richieste dalla stessa Città Metropolitana con PEC del *OMISSIS*.

Il Comune non solo non aveva aderito alle richieste della Città Metropolitana, ma aveva preferito ricorrere a «*proroghe tecniche*» in favore dell'Associazione "*OMISSIS*".

Dalle verifiche condotte dall'Organo d'indagine è emerso che la quasi totalità del *OMISSIS*, è riconducibile, a vario titolo, alla locale criminalità organizzata o è legato da vincoli di parentela con gli amministratori locali e/o i dipendenti comunali.

OMISSIS,[72] *OMISSIS* , nonché *OMISSIS*, appartiene alla famiglia mafiosa degli *OMISSIS*, in quanto *OMISSIS* del *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", ed è anche *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* della *OMISSIS*, nonché di *OMISSIS*, *OMISSIS*. È inoltre legato ad altri esponenti di spicco della criminalità organizzata. *OMISSIS* è

---

[72]*OMISSIS*
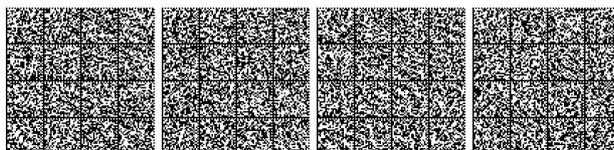
stato arrestato il *OMISSIS* in esecuzione dell'O.C.C *OMISSIS* in data *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. di *OMISSIS*, per associazione di stampo mafioso.

La moglie di *OMISSIS* è *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

OMISSIS,[73] *OMISSIS*, è *OMISSIS* del più volte citato *OMISSIS*. Un altro *OMISSIS*, *OMISSIS* (*OMISSIS*), è *OMISSIS*.

OMISSIS[74], *OMISSIS* gravato da precedenti di polizia, frequenta persone controindicate, anche facenti parte di consorterie mafiose.

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS[75], operatore amministrativo, è stato tratto in arresto per associazione di stampo mafioso il *OMISSIS*, in esecuzione dell'O.C.C. n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. di *OMISSIS*. La *OMISSIS* è la già citata *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, arrestato per associazione di stampo mafioso e altro in esecuzione dell'O.C.C. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* emessa dal G.I.P. presso il Tribunale *OMISSIS*.

Anche il *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* è stato arrestato il *OMISSIS*, per associazione mafiosa.

OMISSIS[76], *OMISSIS*, è *OMISSIS* di *OMISSIS*, ritenuto soggetto molto vicino alla cosca "*A OMISSIS*" di Sinopoli. *OMISSIS*, *OMISSIS*, è *OMISSIS* di P *OMISSIS* alias "*OMISSIS*". Il *OMISSIS*, *OMISSIS*, è coniugato con *OMISSIS*, a sua volta *OMISSIS* di *OMISSIS*, esponente di spicco della Cosca "*OMISSIS*". Un'altra *OMISSIS*, *OMISSIS*, è coniugata con *OMISSIS*, gravato da numerosi e gravi precedenti di polizia vicino alla cosca "*OMISSIS*", *OMISSIS* di *OMISSIS* detto "*OMISSIS*".

OMISSIS, *OMISSIS*, *OMISSIS*, già citato, non appartiene a consorterie mafiose, ed è esente da precedenti di polizia. È *OMISSIS* di persone affiliate a locali consorterie ndranghetiste, come *OMISSIS* e *OMISSIS*. *OMISSIS*, *OMISSIS*, è *OMISSIS*. Inoltre è *OMISSIS* di *OMISSIS*.

OMISSIS,[77] , *OMISSIS*, è *OMISSIS* di *OMISSIS* [78], indagato per associazione mafiosa nell'ambito del procedimento penale sfociato nella più volte citata O.C.C. n. *OMISSIS* del G.I.P. *OMISSIS*.

9. Il complesso degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'attività d'indagine svolta dalla Commissione si rivelano particolarmente significativi.

Come ampiamente illustrato il territorio di Cosoleto è tuttora caratterizzato dalla pervasiva presenza della *'ndrangheta*, e in particolare *OMISSIS* di Sinopoli.[79]Le recenti operazioni di polizia giudiziaria "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", sono una conferma

---

[73]*OMISSIS*
[74]*OMISSIS*
[75]*OMISSIS*
[76]*OMISSIS*
[77]*OMISSIS*
[78] *OMISSIS*
[79] *OMISSIS*
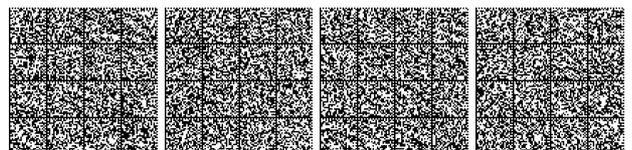
della capacità di infiltrazione di questa organizzazione mafiosa nella vita economica, sociale e politica non solo di Cosoleto, ma finanche della stessa Capitale.

L'arresto del *OMISSIS*, così come del *OMISSIS* sono di per sé elementi indiziariconcreti, univoci e rilevanti dei loro collegamenti diretti con la criminalità organizzata e della capacità di questa di condizionare lo svolgimento delle consultazioni elettorali e la vita amministrativa dell'Ente.

Gli esponenti della cosca *OMISSIS* e lo stesso *OMISSIS*, secondo l'ipotesi accusatoria esposta nell'ordinanza di custodia cautelare n. *OMISSIS* del G.I.P. di *OMISSIS*, hanno infatti esercitato il proprio condizionamento sulle elezioni amministrative *OMISSIS* ed hanno sostanzialmente trattato con *OMISSIS* il "corrispettivo", in termini di posti di lavoro, dovuto per il sostegno elettorale.

Parimenti rilevanti sono i rapporti di parentela tra *OMISSIS*, *OMISSIS* ed esponenti della criminalità organizzata.

Basta al riguardo ricordare il *OMISSIS*, ora *OMISSIS*, che è *OMISSIS* con *OMISSIS* (*OMISSIS*) attualmente detenuto, *OMISSIS* del *OMISSIS* (*OMISSIS*), alias "*OMISSIS*", e quindi esponente della famiglia mafiosa egemone su quel territorio.

Nella relazione rassegnata dalla Commissione d'indagine sono stati ampiamente illustrati i profili delle diverse persone, assunte nei progetti di servizio civile o nella associazione "*OMISSIS*", legate a vario titolo agli ambienti criminali, se non addirittura tratte in arresto in quanto coinvolte nelle predette operazioni di polizia giudiziaria.

Ed è appena il caso di ricordare che le procedure relative al servizio civile, così come quelle relative al SIPROIMI sono state caratterizzate da vistose irregolarità, che non possono non assumere valenza indiziaria, se si tiene conto dei profili – parentali e criminali - di diversi dei soggetti che hanno potuto fruire di queste iniziative.

Gli anzidetti elementi indiziari, a parere dello scrivente, dimostrano ragionevolmente l'esistenza di collegamenti diretti o almeno indiretti di diversi amministrati e dipendenti comunali con la criminalità organizzata, o quantomeno il condizionamento degli stessi.

Dalla relazione resa dall'organo d'indagine emergono elementi indiziari parimenti rilevanti che denotano come questi collegamenti e condizionamenti si siano tradotti in scelte ammnistrative connotate dalle criticità ampiamente illustrate e sintetizzate nelle pagine precedenti.

Si tratta innanzi tutto di criticità che investono l'assetto e il funzionamento dell'Ente che, secondo quanto riferito nella relazione, si traducono in inefficienze quali i ritardi nella pubblicazione degli atti o l'incapacità di assicurare una efficiente riscossione delle imposte, con tutti i riflessi sulla complessiva gestione economico-finanziaria.

Carente è apparso il ricorso alle cautele antimafia.

È quindi ben difficile escludere un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, così come la compromissione del buon andamento o dell'imparzialità dell'Amministrazione comunale.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della criminalità organizzata.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi amministrative.

I suddetti elementi informativi, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Cosoleto, inducono pertanto a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
(Mariani)

22A07081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, a favore di:

Baiano amb. Michele;

Kwon amb. Hee-Seog;

Lambertini amb. Inigo;

Welle dott. Klaus.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2022

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A07147
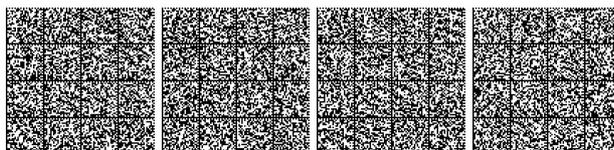
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

Cohen sig. Thierry Andrea;

Kinder prof. John Joseph;

Nguyen amb.ce Thi Bich Hue;

Petraglia dott. Pietro Domenico;

Rullo sig. Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2022

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A07148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

Al Khalifa dott.ssa Shaikha Rana;

Alba ing. Pietro;

Blasioli Costa sig.ra Rita;

Casoni vice cons. onor. Roberto;

Castellan sig. Gelson;

Da Costa sig. Paolo;

Luzón Nogué prof. José María;

Matera sig. Giorgio;

Michelini padre Gian Carlo;

Orvieto dott.ssa Iael;

Palladino corr. cons. Domenico Antonio;

Sagol dott.ssa Tova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2022

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A07149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

Arafa dott. Alaa;
Balbo dott.ssa Elva Susana;
Bello Valdes prof.ssa Mayerin;
Bravin avv. Ana Elena;
Brucini cons. onor. Fabio;
Cabrini sig. Mario;
Cannizzo avv. Marco;
Carfì dott. Andrea;
Cavalleri sig.ra Elisabetta;
Damiani prof. Ernesto;
De Vries dott.ssa Jeanne Monique;
Del Favero dott.ssa Simonetta;
Di Ruocco sig. Carlo;
Fernandez Torres dott. Jorge Antonio;
Fuchs avv. Marco Romed;
Lenzo Bernasconi sig.ra Maria Cristina;
Maggio sig. Giuseppe;
Mantione sig. Andrea;
Micali prof. Silvio;
Mikolajewski prof. Jaroslaw;
Munzur dott. Metin;
Parisi dott.ssa Isabella;
Pichler prof.ssa Edith;
Santamaria sig. Angelo;
Savarino sig. Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2022

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A07150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

Abbrescia cons. onor. Pietro;
Abu Bakr ing. Khaled;
Adragna dott. Gabriel;
Alarcon dott. Cesar;
Aliyev prof. Natig;
Antonelli sig.ra Maria Luisa;
Antunes Rocha dott.ssa Cármen Lúcia;
Awad dott.ssa Ola;
Badaloni Giner dott. Diego Federico;
Bektemirov dott. Baur;
Belfiore arch. Matteo;
Berrettini cons. onor. Francesco;
Beu dott. Artur;
Bishai ing. Osama;
Bizzarri avv. Alessandro;
Borowski dott. Alex;
Bottani dott.ssa Laura;
Bracci maestro Alvaro;
Bracher sig. Carlos;
Brondi dott.ssa Nicoletta Federica;
Caprara prof. Giovanni;
Carri sig.ra Dina Enrica;
Caslini dott. Mauro Massimo;
Cassina ag. cons. onor. Italo Juan;
Cella prof. Mario;
Ciccarello dott. Vincent Joseph;
Colombo dott. ing. Matteo;

Contino sig. Antonino;
Correa avv. Jack;
Costa sig. Roberto;
Curia dott. Antonio;
Dall'olio prof. Attilio;
De Borchgrave contessa Isabelle;
De Pellegrini sig. Fabio;
De Pree dott. Nico;
Del Vecchio dott.ssa Paola;
Dibra prof. dott. Arvin;
Dimola Angiola dott.ssa Rossella;
El Haibe avv. Marcelo Daniel;
El Wazzan dott. Soliman;
Ercole dott.ssa Mirella;
Escobar Ferraiuoli cons. onor. Maria Paulina;
Eusebi dott.ssa Giovanna Maria;
Fanucchi avv. Edward L.;
Farabola sig. Claudio;
Fellner sig.ra Irmgard Maria;
Ferrieri dott.ssa Federica;
Filippini arch. Fabio;
Fini dott. Adriano Giacomo;
Finocchiaro prof. Giuseppe;
Flessati sig. Giorgio;
Frigido dott. Marco Tarek;
Fusi prof. Fabio;
Garziera cons. onor. Andrea;
Giongo sig.ra Maria Cristina;
Girardi Stellin monsignor Vittorino;
Guazzini sig. Gino;
Gümüslüoglu dott. Azmi;
Hanrahan sig. Tony;
Holslag prof. Jonathan;
Khelouiati prof.ssa Souad;
Koetsveld maestro Krijn;
Lacerda Biagi dott. Luiz;
Leva sig. Giuseppe;
Linţă dott. Andrei Stefan;
Locatelli sig. Eugenio;
Longobardi sig. Marcelo Ernesto;
Longoni dott. Roberto Costantino Arciso;
Lüderssen dott.ssa Caroline;
Maggioni dott. Andrea;
Magni dott.ssa Paola Annarosa;
Malcotti ing. Renato;
Marcolini maestro Pierre;
Marocchi ing. Gary Donald;
Masini sig. Mario;
Mazzara dott.ssa Isabella;
Mehltretter prof. dott. Florian;
Miccione avv. Nicola;
Micillo sig. Stefano;
Milano ag. cons. onor. Guillermo Ricardo;
Moses sig. David;
Muduroglu dott. Eran;
Nasreddin dott. Mohammed Geta;
Ni dott.ssa Ann Yue;
Nicosia dott. Santo;
Noda sig. Kotaro;
Pagliaricci sig. Giuseppe;
Panov prof. Mitko B.;
Parra prof. Oscar;
Pastacaldi sig. Andrea;
Pastore sen. Luiz Osvaldo;
Pelino Piazza dott.ssa Angela;
Peretti sig. Flavio;
Peschiutta arch. Hugo Daniel;
Petcu dott.ssa Carmen Elena;
Petruccione prof. Francesco;
Piastra sig. Mario;
Polese prof.ssa Claudia;
Porciatti prof. Vittorio;
Pozzan cons. onor. Paolo;
Princi geom. Martino;
Pugliese dott. Gianluca;
Qerimi Starova prof.ssa Dita;
Renn prof. dott. Jürgen;
Rhee arch. Kyung Don;
Ricciardiello cons. onor. Furio Maria;
Rocchi dott.ssa Roberta;
Rodriguez Reina generale Juan;
Sala suor Valentina;
Sala dott. Visar;
Sampablo Lauro cons. onor. Italo;
Sampieri corr. cons. Ermenegildo;
Sarraino dott.ssa Daniela;
Sartore sig. Rosario;
Scarino prof.ssa Angela;
Schweickard prof. dott. Wolfgang;
Seferi dott. Pëllumb;
Senic-Matuglia dott.ssa Livia;
Serbest dott.ssa Gönül;
Shahar dott. Arnon;
Shukizanova dott.ssa Dinara;
Sipahi prof.ssa Pinar;
Smets arch. Bas;
Sofuoglu dott.ssa Mine;
Stefani vice cons. onor. Hector;
Stepken sig.ra Angelika;
Tessier rag. Rosario;
Ughi dott.ssa Beatrice;
Vaccaro dott.ssa Rita;
Van Godtsenhoven dott.ssa Karen;
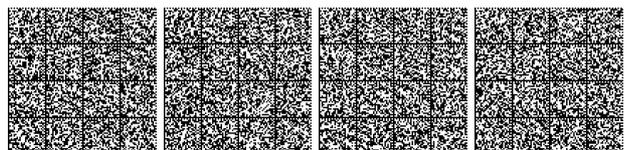
Vanacore dott.ssa Laura;

Ventura avv. Gualtiero;

Venturelli dott. Bortolo;

Vervoordt dott. Axel;

Vianello dott. Lorenzo;

Vuçani prof.ssa Tatjana;

Zanardo dott. Jacky;

Zazzeron dott. Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2022

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A07151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Bergamo e Brescia», in versione *fior di conio*, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2022 della riunione del 7 luglio 2022 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del rovescio della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Bergamo e Brescia», in versione *fior di conio*, millesimo 2023;

Visto il verbale n. 3/2022 del 4 ottobre 2022 con cui la suddetta Commissione tecnico-artistica ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Bergamo e Brescia», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Rame	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	32	15 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Uliana Pernazza;

dritto: nella sezione superiore, serie di edifici storici della città di Bergamo: la Torre del Galgario, il Battistero del Duomo, Porta San Giacomo e il Palazzo della Ragione; al centro, serie di edifici storici della città di Brescia: il Castello, denominato il «Falcone d'Italia», il Palazzo della Loggia e il «Capitolium»; nella sezione inferiore, a sinistra, motivo decorativo ripreso da un mosaico pavimentale delle Domus dell'Ortaglia dell'antica «Brixia»,

area archeologica che conserva le tracce più remote di Brescia; a destra, particolare di un capitello del Palazzo della Ragione. In basso, a sinistra, firma dell'autore, «U. PERNAZZA». Ad arco, rispettivamente in alto e in basso, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

rovescio: a sinistra, particolare della «Vittoria Alata», statua in bronzo simbolo della città, conservata presso il Capitolium di Brescia; in alto, motivo decorativo a mosaico, ripreso da un pavimento delle Domus dell'Ortaglia; a destra, due oche e motivo floreale tratti da un capitello del Palazzo della Ragione; al centro, particolare del Protiro Settentrionale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo. Ad arco, rispettivamente in alto e in basso, le scritte «BERGAMO ◦ BRESCIA» e «CAPITALI ITALIANE DELLA CULTURA 2023». A sinistra «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, in basso, il valore «5 EURO»;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Bergamo e Brescia», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in rame, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 13 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GIANSANTE

22A07183

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Prosecco e Granseola», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2022 della riunione del 7 luglio 2022 della Commissione permanente tecnico-artistica, *ex* regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta in *cupronichel* da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Prosecco e Granseola», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visto il verbale n. 3/2022 del 4 ottobre 2022 con cui la citata Commissione permanente ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Prosecco e Granseola», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	26,95	10,30 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio.

dritto: Una *flûte* di Prosecco e un piatto con la Granseola in primo piano; sullo sfondo una gondola, il Ponte di Rialto e una composizione di onde stilizzate. In alto, nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; al centro, a destra, la scritta «VENETO»; in basso, a sinistra, la firma dell'autore «M.BONIFACIO». Moneta con elementi colorati.

rovescio: In alto, su uno sfondo decorato con stelle a otto punte, tratto dalla Cappella degli Scrovegni di Padova, si evidenzia il Leone alato di Bassano del Grappa, secolare simbolo della regione Veneto; in basso, a destra, un prospetto di Villa Almerico Capra detta la Rotonda di Palladio, come si presentava nel progetto originario. A sinistra, il valore «5 euro»; a destra «R», identificativo della Zecca di Roma; al centro «2023», anno di emissione della moneta. In alto, nel giro, la scritta «SAPORI D'ITALIA».

bordo: Zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Prosecco e Granseola», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in *cupronichel*, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 13 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GIANSANTE

22A07184

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Frascati e Amatriciana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2022 della riunione del 7 luglio 2022 della Commissione permanente tecnico-artistica, *ex* regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del rovescio della moneta in *cupronichel* da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Frascati e Amatriciana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visto il verbale n. 3/2022 del 4 ottobre 2022 con cui la citata Commissione permanente ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Frascati e Amatriciana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	26,95	10,30 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio.

dritto: Composizione di elementi tipici della tradizione enogastronomica laziale: carciofo romanesco, piatto di amatriciana, grappolo d'uva Malvasia Puntinata e vino Frascati nella tipica caraffa in vetro, inserita all'interno di un ottagono, che richiama il simbolo della Regione Lazio, la cui cornice esterna, a echino ornato a ovuli e dardi, riprende le decorazioni dei soffitti a cassettoni delle cupole presenti nelle antiche Basiliche romane. Sullo sfondo, pianta della città di Roma. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso, la scritta «LAZIO» e la firma dell'autore «M. BONIFACIO». Moneta con elementi colorati.

rovescio: Raffigurazione di un Acquedotto romano su cui si stagliano dei pini marittimi, caratteristici del paesaggio laziale. In basso soggetti marini tratti dai mosaici delle Terme di Nettuno di Ostia Antica.

al centro, la scritta «SAPORI D'ITALIA», che divide graficamente il campo; in alto, a sinistra, il valore «5 EURO»; in basso «R», identificativo della Zecca di Roma, e «2023», anno di emissione della moneta.

bordo: Zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in *cupronichel* da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura Enogastronomica Italiana - Frascati e Amatriciana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in *cupronichel*, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 13 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GIANSANTI

22A07185

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 3/2022 del 4 ottobre 2022 secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro dedicata al «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Uliana Pernazza;

dritto: in primo piano, ritratto di Luigi Vanvitelli tratto da un dipinto di autore ignoto conservato presso l'Accademia di San Luca; sullo sfondo particolare del pavimento del vestibolo superiore della Reggia di Caserta. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; a sinistra, la firma dell'autore «U. PERNAZZA»;

rovescio: a sinistra, particolare del prospetto della Reggia di Caserta che raffigura la facciata centrale affiancato, a destra, un particolare della sezione del rilievo dello scalone d'onore della Reggia. In alto, il valore «5 EURO»; in basso, firma autografa di Luigi Vanvitelli e una conchiglia, motivo che Luigi Vanvitelli proponeva spesso nelle sue architetture come elemento decorativo; a destra, le date «1773 - 2023», rispettivamente la data della scomparsa di Vanvitelli e la data di emissione della moneta e «R», identificativo della Zecca di Roma;

bordo: godronatura spessa continua.
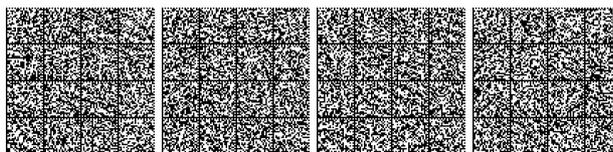
Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 13 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GIANSANTE

22A07186

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 3/2022 del 4 ottobre 2022 secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Oro	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900‰	± 1‰	6,451 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Uliana Pernazza.

dritto: in primo piano, ritratto di Luigi Vanvitelli tratto da un dipinto di autore ignoto conservato presso l'Accademia di San Luca. Sullo sfondo la conchiglia, motivo che Luigi Vanvitelli proponeva spesso nelle sue architetture come elemento decorativo. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; a sinistra, la firma dell'autore «U. PERNAZZA»;

rovescio: in primo piano «AMORINO», particolare scultoreo della fontana di Venere e Adone situata nel Parco della Reggia di Caserta; sullo sfondo il prospetto della Reggia verso il Parco; nel giro, a sinistra e in alto, la scritta «LUIGI VANVITELLI»; a destra, il valore «20 EURO»; a sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, le date «1773 - 2023», rispettivamente la data della scomparsa di Vanvitelli e la data di emissione della moneta;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 13 dicembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GIANSANTE

22A07187

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Express recuperi cooperativa di produzione e lavoro», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0189412 del 7 giugno 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Express recuperi cooperativa di produzione e lavoro», con sede in viale Marconi, 23 - 59100 Prato (PO), codice fiscale 02043040977, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Ortenzia De Grazia, nata a Upata (Venezuela) il 31 maggio 1975 (codice fiscale DGR RNZ 75E71 Z614P), e domiciliata in via Lamarmora n. 53 - 50121 Firenze (FI).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022
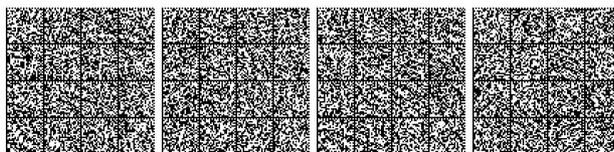
Il direttore generale: VITALE

22A07210

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Penna Umbra società cooperativa edilizia», in Nola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0230249 del 20 luglio 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta*:*

Art. 1.

La società cooperativa «Penna Umbra società cooperativa edilizia», con sede in via Feudo, 98/bis - 80035 Nola (NA) (codice fiscale 04400621217), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Regardi, nato a Benevento (BN) il 20 maggio 1968 (codice fiscale RGRMRA68E-20A783F), e domiciliato in via Innocenzo Polcari, 7 - 82100 Benevento (BN).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A07211

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 ottobre 2022.

Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici;

Considerato che il medesimo comma prevede che, a valere sulle risorse del Fondo, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;

Considerato, altresì, che il successivo comma 479 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, l'adozione delle disposizioni attuative del comma 478;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione 2014/C200/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno 2014, recante la «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020»;

Vista la comunicazione della Commissione 2022/C80/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022, recante la «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito Quadro temporaneo);

Vista, in particolare, la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022, concernente modifiche al predetto Quadro temporaneo, e, in particolare, il punto 27 che ha introdotto, nell'ambito del predetto Quadro temporaneo, la sezione 2.6 concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico»;

Considerato che la predetta sezione 2.6 è volta a sostenere la realizzazione, tra l'altro, di investimenti volti all'efficientamento energetico nell'industria e che detta finalità risulta in linea con gli obiettivi di sviluppo propri del Fondo per il sostegno alla transizione industriale;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 39 inerente «Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, il comma 2 dell'art. 19 «Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici», così come modificato dall'art. 41, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120;
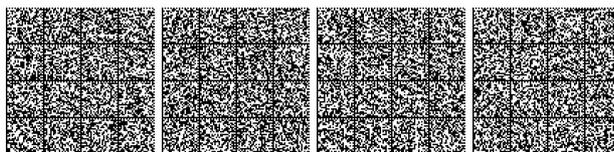
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 9 agosto 2018, n. 96;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Carta degli aiuti a finalità regionale» la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del TFUE, tempo per tempo applicabile;

b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

c) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione dell'intervento, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

d) «Fondo»: il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) «formazione del personale»: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori;

f) «imprese energivore»: le imprese inserite, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167;

g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

h) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonché dall'allegato I del regolamento GBER;

i) «Quadro temporaneo»: il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022, e successive modificazioni e integrazioni;

j) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, ove compatibile, il successivo regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione;

k) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

l) «unità produttiva»: la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Al fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo.

Art. 3.

Attuazione dell'intervento

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse.

3. Con apposita convenzione sono regolati i rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto.

Art. 4.

Risorse finanziarie disponibili

1. All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni) a decorrere dall'anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.

3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria o dal cofinanziamento delle regioni interessate.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;

b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

d) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera *c)* del regolamento GBER;

e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

2. Sono, in ogni caso, escluse dall'intervento del Fondo le imprese che:

a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 6.

Programmi di investimento ambientali ammissibili

1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:

a) conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;

b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;

c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

2. Ai fini dell'accesso al Fondo, i programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell'ambito del provvedimento di
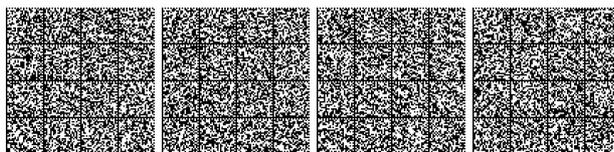
cui all'art. 10, comma 2, che definisca lo stato dell'arte dell'unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovrà quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

3. Con riferimento al comma 1, lettera *a)*, sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento realizzabili nell'ambito di unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso:

a) l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;

b) l'installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;

c) l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;

d) l'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

4. I programmi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto nei limiti e alle condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione degli obiettivi del programma, definiti dalla sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del regolamento GBER. Con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, del presente decreto sono definiti, nel rispetto di quanto previsto dalla precitata sezione 7, gli specifici regimi di aiuto applicabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Fondo.

5. Con riferimento al comma 1, lettera *c)*, sono ammissibili all'intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento GBER.

6. A completamento del programma di investimento di cui al comma 1, sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del programma di investimento, progetti per la formazione del personale.

7. I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:

a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo. Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, il soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi.

8. I programmi di investimento finanziabili di cui al presente articolo devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP).

9. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono, altresì, essere realizzati nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, tenuto conto dei vincoli temporali di validità del medesimo. Con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, sono fornite le specificazioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti e condizioni.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, fatto salvo quanto riportato al comma 2, le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivamente ammissibile;

b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivamente ammissibile;

c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;

d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

2. Con riferimento ai programmi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, potranno essere considerati costi agevolabili quelli previsti dall'aiuto applicabile ai sensi dell'art. 6, comma 4, anche con riferimento all'applicazione del meccanismo dei costi supplementari ove previsto dall'aiuto individuato. Qualora i programmi siano realizzati nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, ai fini dell'agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati agevolabili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento, come previsto dal punto 53-*quinquies*, lettera *m)*, del predetto Quadro temporaneo.

3. Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

4. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA.

5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di *leasing*, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.

7. Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;

c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

8. Le spese di cui al presente articolo devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA *Credit Transfer* ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento.

Art. 8.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento GBER e, in particolare:

a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensità previste dagli aiuti di cui alla sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 2;

b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale o dall'art. 17 del regolamento GBER;

c) per gli investimenti coerenti con le finalità, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle intensità previste dal punto 53-*quinquies*, lettera *n)*, del Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *b)* del medesimo punto;

d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensità previste dall'art. 31 del regolamento GBER.

Art. 9.

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento GBER; qualora concesse nell'ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

Art. 10.

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. Resta ferma la possibilità di adottare, in funzione dell'eventuale raggiungimento di particolari obiettivi ambientali, una procedura valutativa a graduatoria secondo quanto stabilito dal medesimo art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.

2. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento. Il medesimo provvedimento fornisce, altresì, le necessarie specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento, ivi compresa l'individuazione delle tipologie di aiuto applicabili in funzione degli obiettivi ambientali perseguiti, di cui all'art. 6, comma 4, l'eventuale misura dell'efficientamento da perseguire a seguito della realizzazione degli investimenti, nonché la natura e
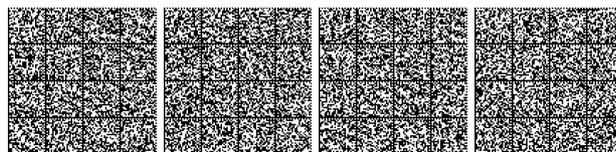
le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del presente intervento sono allegati agli stessi provvedimenti.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello agevolativo e la sospensione dell'*iter* istruttorio per le istanze presentate nelle more della predetta chiusura e risultate prive di copertura finanziaria in funzione di eventuali economie derivanti dall'esito delle istruttorie delle domande di agevolazione già in corso di valutazione.

4. Ai fini dell'accesso al Fondo, l'impresa proponente trasmette al Soggetto gestore una specifica domanda di agevolazione, sulla base degli schemi e con le modalità di presentazione che saranno resi disponibili sul sito del Soggetto gestore con congruo anticipo rispetto all'apertura dello sportello agevolativo. Nell'ambito della domanda di agevolazione, l'impresa è tenuta a:

a) dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;

b) allegare il documento di cui all'art. 6, comma 2;

c) indicare le finalità, tra quelle indicate all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, alle quali è destinato il programma di investimento;

d) fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con il provvedimento di cui al comma 2.

6. Il soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del Ministero, della sostenibilità del correlato nuovo piano finanziario;

b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto e dell'affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell'impresa proponente;

c) verifica della coerenza del programma con le finalità ambientali previste dal presente decreto e dal provvedimento di cui al comma 2, nonché la sua validità tecnica e la coerenza con le azioni individuate nell'ambito del documento di cui all'art. 6, comma 2;

d) verifica della cantierabilità del programma di investimenti, sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla di concessione delle agevolazioni, la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla data di concessione delle agevolazioni l'impresa non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate;

e) determinazione delle spese ammissibili, attraverso verifica della pertinenza e della congruità delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria, l'esame di congruità deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui.

7. Ai fini della valutazione dei programmi di investimento, il soggetto gestore può avvalersi di soggetti terzi indipendenti ovvero enti con i quali la Direzione generale per gli incentivi stipula apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attività prestata dagli esperi esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto.

8. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 6 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine, la domanda di agevolazione decade.

9. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 8, il soggetto gestore provvede a comunicare all'impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

10. Per i programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 8, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa.

11. Preordinatamente alla concessione del contributo, il Ministero provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile.
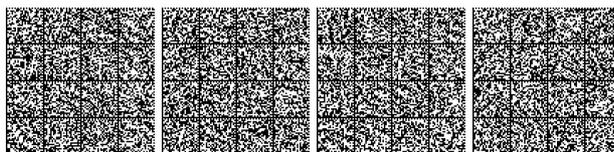
Art. 11.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta del soggetto beneficiario da trasmettere al Soggetto gestore, in non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20% (venti per cento) dei costi ammessi. Le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell'investimento non possono in ogni caso eccedere l'80% (ottanta per cento) delle agevolazioni complessivamente concesse. L'erogazione dell'ultimo SAL, non inferiore al 20% (venti per cento), è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti con modalità che saranno definite con successivo provvedimento del Ministero.

2. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate con successivo provvedimento del Ministero. L'importo dell'agevolazine erogata a titolo di anticipo viene recuperata proporzionalmente dai successivi stati di avanzamento.

3. Ai fini dell'erogazioni per stati di avanzamento lavori, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

4. Il soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede, entro trenta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 5.

5. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a venti giorni.

6. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro sessanta giorni dall'ultimazione del progetto, il soggetto gestore verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento. Il soggetto gestore, in esito alla predetta verifica, predispone una relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento che deve, tra l'altro, contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del programma agevolato. Per i programmi di investimento agevolati nell'ambito della sezione 2.6 del Quadro temporaneo il soggetto gestore procede alla rideterminazione dei costi agevolabili anche al fine di valutare l'eventuale conseguimento da parte dell'impresa beneficiaria di utili inaspettati anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricità o del gas, e delle conseguenti agevolazioni concedibili. La predetta relazione è trasmessa dal Soggetto gestore al Ministero.

7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 6, il soggetto gestore procede, accertato anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 1, all'erogazione delle agevolazioni spettanti. Il soggetto gestore comunica al Ministero la conclusione delle procedure di erogazione e i risultati ambientali conseguiti a seguito della realizzazione del programma di investimento.

Art. 12.

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma agevolato, devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario al soggetto gestore, con adeguata motivazione. Il soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione all'impresa. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al soggetto gestore e sono valutate in fase di erogazione del contributo.

Art. 13.

Obblighi per i beneficiari

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a:

a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
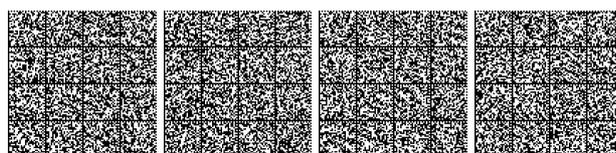
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;

e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, le imprese beneficiarie sono tenute a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-*quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla predetta disciplina;

f) mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell'investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;

g) non delocalizzare l'attività economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;

h) non delocalizzare l'attività economica interessata dall'investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 14.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) violazioni di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) mancata realizzazione del programma di investimenti entro i termini previsti dall'art. 6, comma 7, lettera *c)* del presente decreto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o le eventuali proroghe autorizzate dal soggetto gestore, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi;

d) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

f) mancato rispetto, nei confronti dei lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro, delle norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) mancato rispetto, con riferimento all'unità produttiva oggetto del progetto di investimento, delle norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;

h) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 13 e di ogni altra condizione prevista in sede di concessione delle agevolazioni ovvero nell'ambito del provvedimento del Ministero di cui all'art. 10, comma 2;

i) mancato raggiungimenti degli obiettivi ambientali individuati nel progetto di investimento ammesso al finanziamento, con le modalità previste dal provvedimento del Ministero di cui all'art. 10, comma 2.

2. Con riferimento ai programmi di investimento le agevolazioni sono altresì revocate nei seguenti casi:

a) mancata trasmissione della documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, lettera *d)*;

b) realizzazione del programma in misura parziale e con caratteristiche tali da non risultare, a giudizio del soggetto gestore, organico e funzionale;

c) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'art. 13, comma 1, lettera *f)*.

3. In caso di revoca delle agevolazioni l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

4. In caso di revoca delle agevolazioni, le somme non ancora erogate all'impresa rientrano nelle disponibilità del Fondo; le somme restituite o recuperate ai sensi del presente articolo sono attribuite all'entrata del bilancio dello Stato.
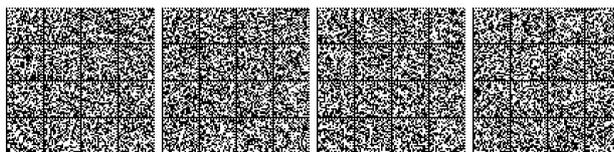
Art. 15.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto possono essere oggetto di revisione in funzione dei risultati conseguiti in sede di prima applicazione ovvero in funzione di mutamenti del contesto normativo, tecnologico e di sostenibilità ambientale, nel rispetto delle finalità previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. L'applicabilità delle disposizioni recate dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Il Ministro
della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1220

22A07152

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pradif»

Con la determina n. aRM - 173/2022 - 92 del 7 dicembre 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Boehringer Ingelheim International GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PRADIF;

confezione: A.I.C. n. 030106013;

descrizione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 030106025;

descrizione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A07132

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinblastina Teva».

Con la determina n. aRM - 174/2022 - 813 del 9 dicembre 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VINBLASTINA TEVA;

confezione: A.I.C. n. 038928014;

descrizione: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A07133

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Levitra»

Estratto determina IP n. 758 del 16 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

Al medicinale LEVITRA 10 mg compresse rivestite, 4 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/03/248/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: LEVITRA «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale.

Codice A.I.C. n. 043819022 (in base 10) 19T80G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di vardenafil;

eccipienti: nucleo della compressa: crospovidone, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra. Film di rivestimento: macrogol 400, ipromellosa, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).
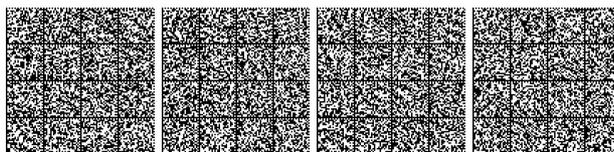
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Levitra» «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale.

Codice A.I.C. n. 043819022.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Levitra» «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale.

Codice A.I.C. n. 043819022

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza,

così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07134

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril tosilato, «Perindopril Teva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 947/2022 del 7 dicembre 2022

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale PERINDOPRIL TEVA ITALIA nelle confezioni di seguito indicate.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: perindopril tosilato.

Confezioni:

A.I.C. n. 041788175 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 120 (2X60) compresse in contenitore PP (codice base 32 17V8SH);

A.I.C. n. 041788187 - «5 mg compresse rivestite con film» 120 (2X60) compresse in contenitore PP (codice base 32 17V8SV);

A.I.C. n. 041788199 - «10 mg compresse rivestite con film» 120 (2X60) compresse in contenitore PP (codice base 32 17V8T7).

Codice pratica: C1B/2017/2392.

Numero procedura: NL/H/2468/001-003/IB/017.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR», medicinali soggetti a prescrizione medica, ricetta ripetibile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07135

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunoglobina di coniglio antitimociti umani, «Thymoglobuline».

Estratto determina AAM/PPA n. 950/2022 del 7 dicembre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale THYMOGLOBULINE (A.I.C. n. 033177), per la descritta confezione autorizzata all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 033177027 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 10 ml.

Tipo II, B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *e)* la modifica riguarda un principio attivo biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico.

Tipo IA, A.4 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo: del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel fascicolo tecnico).

È pertanto autorizzata l'aggiunta di un nuovo fornitore di siero di coniglio.

Codice pratica: VN2/2022/198.

Titolare A.I.C.: Genzyme Europe B.V. (codice SIS 0767).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07136
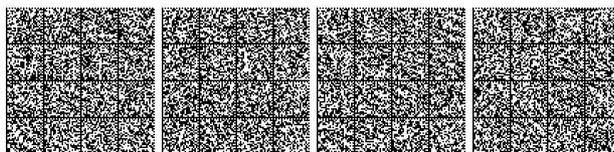
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiotropio, «Tiotropio DOC».

Estratto determina AAM/PPA n. 845/2022 del 2 novembre 2022

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale TIOTROPIO DOC anche nella confezione di seguito indicata:

confezione: «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC/PET/AL e 1 inalatore;

A.I.C. n. 049424029 (base 10) 1H49NX (base 32);

principio attivo: tiotropio.

Codice pratica: C1B/2022/1496-*bis*.

Codice di procedura europea: IT/H/0876/001/IB/008.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159), con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione già autorizzata secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea:

da:

A.I.C. n. 049424017 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/PET/AL divisibile per dose unitaria e 1 inalatore;

a:

049424017 - «18 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC/PET/AL e 1 inalatore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07212

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti *Smart*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende disponibile - a partire dal 21 dicembre 2022 - una nuova Offerta *supersmart*, destinata ai titolari del Libretto *Smart*, che consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto *Smart* per la durata di centottanta giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari all'1,50 per cento.

Le somme depositate sul Libretto *Smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «tasso base», ad oggi pari allo 0,001 per cento).

Viene contestualmente interrotta l'Offerta *supersmart* della durata di trecentosessanta giorni.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it - è a disposizione il foglio informativo del Libretto *Smart* contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

22A07179

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del Partito politico «Sud chiama Nord per le Autonomie»

Art. 1.

Denominazione e simbolo

È costituito il partito denominato «SUD CHIAMA NORD PER LE AUTONOMIE» d'ora innanzi anche semplicemente Partito.

Il Partito ha per simbolo un cerchio esterno di colore nero, con all'interno un altro cerchio di colore bianco che contiene tre campi rispettivamente di colore giallo, rosso e bianco, con una linea bianca che separa il campo giallo da quello rosso. Sul campo giallo è riportata la dicitura SUD CHIAMA NORD, SUD con il colore nero e con la lettera D recante una freccia stilizzata verso l'alto e CHIAMA NORD con il colore rosso su due righe. Sul campo rosso è riportata la dicitura PER LE AUTONOMIE di colore bianco. Sul campo bianco non è riportata nessuna dicitura. Il simbolo ha un'inclinazione di 4 gradi verso sinistra a voler rappresentare un movimento verso destra.

Il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati esclusivamente per espressa deliberazione a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al Consiglio federale del Partito.

In allegato al presente statuto, allegato *a)*, è riprodotto il simbolo a colori in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio di dieci centimetri, l'altro da un cerchio dal diametro di tre centimetri e la denominazione del Partito che sarà utilizzato, tranne diverse e concordate modifiche, per le competizioni elettorali.

Art. 2.

Sede

La sede del Partito è a Fiumedinisi, attualmente in via Armo Inferiore n. 2. La sede può essere trasferita in qualsiasi momento all'interno del territorio nazionale con delibera della Giunta esecutiva.

Art. 3.

Finalità del Partito

Sud chiama Nord per le Autonomie pone al centro della propria azione politica la difesa e la valorizzazione delle identità locali aggregando e promuovendo le realtà civiche e garantendone l'autodeterminazione.
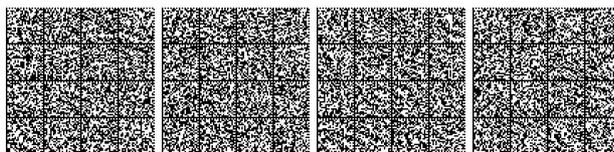
Inoltre, il Partito, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto «patto di solidarietà Sud Nord» con un nuovo quadro di politiche europee finalizzate ad eliminare le sperequazioni sociali economiche ed infrastrutturali tra il meridione ed il resto dei territori europei che non rendono competitivo il «Sistema Italia».

Art. 4.

Soci e federati

Soci di Sud chiama Nord per le Autonomie sono coloro che abbiano compiuto i quattordici anni di età e che condividendo i principi del Partito facciano richiesta di iscrizione secondo i principi previsti dal presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato e sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

Socio attivista è colui che si impegna a contribuire all'attuazione dei principi statutari di Sud chiama Nord per le Autonomie mediante la propria personale e gratuita collaborazione, con il versamento annuale della quota associativa o di altre eventuali contribuzioni volontarie una tantum per specifiche iniziative, con la candidatura alle competizioni elettorali nelle liste predisposte dal partito o in rappresentanza del partito in liste predisposte congiuntamente con altri partiti o movimenti, con la partecipazione a tutte le attività del partito usufruendo di tutti i servizi e vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione e con l'uso senza alcuna limitazione, se non espressamente prevista, dei beni strumentali del Partito.

La qualifica di Socio attivista è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, a liste civiche non autorizzati dall'organo competente o ricompresi tra quelli preclusi da Sud chiama Nord per le Autonomie.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione dal Partito e dai comitati di riferimento per competenza territoriale, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Socio simpatizzante è colui che è iscritto anche ad altri movimenti o partiti politici e che si affilia a Sud chiama Nord per le Autonomie perchè ne condivide i principi ed i valori ed intende contribuire a sostenerne le attività collaborando saltuariamente o contribuendo economicamente per specifiche iniziative. Rivestono la qualifica di socio simpatizzante i soci che non hanno compiuto la maggiore età; i soci simpatizzanti minorenni non contribuiscono economicamente a sostenere le attività del Partito se non con il versamento della quota associativa annuale.

I soci simpatizzanti non possono essere candidati nelle liste di Sud chiama Nord per le Autonomie o ricoprire incarichi di rappresentanza politica negli organi del Partito ma hanno il diritto di essere informati delle attività del Partito e partecipare a tutte le iniziative usufruendo delle medesime possibilità ed agevolazioni riservate per i soci sostenitori. La partecipazione dei soci simpatizzanti alle riunioni degli organi nazionali o territoriali è meramente consultiva e non concorre alla determinazione dei *quorum* di validità dell'assemblea.

Socio ambasciatore è il socio attivista che riveste cariche pubbliche istituzionali nelle autonomie locali, nei consigli o parlamenti regionali, italiano ed europeo. Gli ambasciatori sono i responsabili dell'attuazione dei principi di buon governo nelle istituzioni che rappresentano i valori e connotano l'azione politica di Sud chiama Nord per le Autonomie. Gli ambasciatori, per l'espletamento del proprio mandato, hanno il diritto di usufruire di tutte le relazioni politiche e sociali e dei servizi di segreteria che Sud chiama Nord per le Autonomie ha avuto la capacità di creare nel tempo.

Gli ambasciatori sono tenuti, oltre agli obblighi ed ai doveri già previsti per i soci attivisti, a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati periodicamente dal Partito e devono contribuire alle complessive attività versando periodicamente il seguente contributo:

il dieci per cento (10%) dell'indennità lorda, compreso l'eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti in base alle fasce di popolazione per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali;

il quindici per cento (15%) dell'indennità lorda, compreso l'eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di Governo regionale, nazionale o europeo;

un contributo straordinario non superiore al cinque per cento (5%) dell'indennità annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove il Partito sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste;

un contributo straordinario non superiore al dieci per cento (10%) dell'indennità annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di governo regionale, nazionale o europeo al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove il Partito sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste.

Le predette modalità di contribuzione da parte dei soci ambasciatori saranno dettagliatamente disciplinate da specifici accordi che dovranno essere stipulati tra il Partito e gli stessi ambasciatori. Sud chiama Nord per le Autonomie articola la propria attività di proselitismo mediante la partecipazione dei soci alle iniziative dei «comitati» territoriali e/o tematici di cui al successivo art. 8.

I soci attivisti, simpatizzanti ed ambasciatori hanno il dovere di:

rappresentare e sostenere il Partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità;

impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Partito diffondendo i suoi programmi e le sue idee.

I Federati sono i movimenti politici nazionali o territoriali e le aggregazioni civiche territoriali che richiedono di affiliarsi a Sud chiama Nord per le Autonomie per condividere le iniziative politiche in attuazione dei rispettivi principi statutari.

I soci devono versare la quota annuale associativa e sottoscrivere la relativa domanda di adesione con il rilascio della tessera identificativa dell'affiliazione.

Con la domanda di rinnovo della tessera annuale i soci devono versare la quota associativa e riconfermare l'accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti statutari di Sud chiama Nord per le Autonomie.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'adesione comporta la perdita della qualità di socio.

La perdita della qualifica di socio si ha, inoltre, nei seguenti casi:

1. per dimissioni;

2. per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione;

3. per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi.

La perdita della qualifica di socio non comporta la decadenza per il medesimo degli obblighi o contribuzioni economiche precedentemente assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di adesione o all'atto di una designazione o accettazione di candidatura nelle liste promosse da Sud chiama Nord per le Autonomie.

Art. 5.

Sponsor

Gli *sponsor* di Sud chiama Nord per le Autonomie sono coloro che, pur condividendo le finalità del Partito, non intendono creare alcun vincolo associativo limitandosi a garantire il sostegno economico per singole iniziative promosse da Sud chiama Nord per le Autonomie, in attuazione degli scopi statutari, mediante l'elargizione di contributi economici o in beni e servizi non ripetibili per la gestione corrente di Sud chiama Nord per le Autonomie.

Art. 6.

Cariche sociali

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dai soci attivisti mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

Nella composizione degli organi interni e non esecutivi viene garantita in modo proporzionale la presenza delle eventuali minoranze.

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, documentate e richieste entro l'anno solare. I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta per conto del Partito purchè siano regolarmente documentate, richieste ed autorizzate dal tesoriere anche con atto successivo.

Sud chiama Nord per le Autonomie promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (2/3).

Art. 7.

Gruppi del Fare

Sud chiama Nord per le Autonomie riconosce le spontanee aggregazioni costituite sulla piattaforma denominata «Sudchiamanordperleautonomie.it» composte da almeno quindici elementi, che dichiarino di conoscere ed accettare lo Statuto del Partito, i suoi principi e le sue finalità statutarie, che si impegnano a promuovere e condividere sul territorio mediante l'organizzazione di incontri e di eventi divulgativi.

Le aggregazioni che si costituiranno sulla piattaforma «Sudchiamanordperleautonomie.it» prendono la denominazione di «Gruppo del Fare» in sigla GDF alla quale si aggiungerà Sud chiama Nord per le Autonomie e la denominazione territoriale di appartenenza (es. - Roma; - Milazzo, etc.).

Ogni «Gruppo del Fare» in sigla GDF dovrà designare un proprio portavoce, il quale rappresenta il gruppo nei rapporti all'esterno e risponde nei confronti dei terzi e del Partito delle attività svolte dallo stesso.

Art. 8.

Comitati

Sud chiama Nord per le Autonomie è organizzata in articolazioni territoriali (provinciale, comunale, comprensoriale, tematica) denominate «comitati» con la specificazione del livello territoriale seguita dalla sigla Sud chiama Nord per le Autonomie ed il nome dell'ambito territoriale di riferimento.

Ciascun Comitato gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso federale e dal Consiglio federale di Sud chiama Nord per le Autonomie.

I comitati eleggono un Segretario ed un Consiglio direttivo, che comprenda, oltre al segretario, un tesoriere ed almeno un responsabile organizzativo; di norma rimangono in carica fino alla celebrazione del Congresso federale. Gli incarichi possono essere revocati dal Segretario nazionale o dal Coordinatore federale di concerto con il primo.

I comitati, comunque denominati, sono disciplinati dalle norme del presente statuto in quanto compatibili.

Ciascun comitato prima di utilizzare i segni distintivi di Sud chiama Nord per le Autonomie deve essere espressamente autorizzato a completamento delle attività di verifica della corretta costituzione dei comitati medesimi.

I responsabili legali e gli organi decisionali dei comitati dovranno rispondere con le risorse di cui all'art. 10 del presente statuto e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del comitato dagli stessi rappresentato.

Art. 9.

Commissariamento e scioglimento dei comitati

Il Consiglio federale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Coordinatore federale, commissariare gli organi dei comitati territoriali, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento del Consiglio federale è immediatamente esecutivo.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato disciplinare e di garanzia.

Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento:

a) inadeguatezza degli incaricati nominati in seno al comitato a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;

b) irregolarità amministrative;

c) irregolarità economiche e finanziarie.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione del comitato con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire il Comitato.

Art. 10.

Risorse economiche e fondo comune

Il fondo Comune di Sud chiama Nord per le Autonomie è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque gli dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.

In particolare il fondo comune è costituito:

dalle quote associative e dai contributi ordinari e/o straordinari dei soci e degli *sponsor*;

dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

dalle erogazioni e dai lasciti a favore del Partito e dalle eventuali devoluzioni di beni ad esso fatte a qualsiasi titolo da soggetti privati;

dai ricavi derivanti da eventuali attività commerciali marginali svolte, direttamente o mediante proprie società, per fini istituzionali;

dai contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con enti privati per specifiche attività;

dalle anticipazioni dei soci per far fronte a specifiche necessità nei limiti della normativa vigente;

da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, ivi comprese le contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità del Partito, anche quali beni a carattere strumentale.

È vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Le risorse sono ripartite fra Sud chiama Nord per le Autonomie e i comitati territoriali.

Le risorse destinate ai Comitati territoriali sono costituite dal cinquanta per cento (50%) delle entrate derivanti dalle somme incassate per il tesseramento nazionale e dal cinquanta per cento (50%) delle entrate derivanti dalle somme che verranno devolute, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, in attuazione del decreto-legge n. 149/2013, art. 12, con il due per mille dell'IRPEF dai sostenitori di Sud chiama Nord per le Autonomie e saranno ripartite proporzionalmente agli iscritti tra tutti i comitati.

Sono interamente destinati ai comitati territoriali i proventi da ciascuno di essi raccolti grazie a manifestazioni o partecipazioni, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente.

Art. 11.

Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e finisce il trentuno dicembre.

Il Tesoriere predispone nei termini previsti dalla legge il rendiconto relativo all'esercizio dell'anno precedente ed un bilancio preventivo annuale in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette alla Giunta esecutiva per l'esame.

A seguito dell'approvazione della Giunta esecutiva il Rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo annuale sono sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio federale, nei termini previsti dalla legge.

Sud chiama Nord per le Autonomie assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet di Sud chiama Nord per le Autonomie sono pubblicati lo statuto, il Rendiconto di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la Relazione dell'Organo federale di controllo, il verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio federale, nonchè ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.
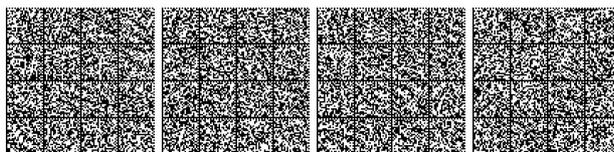
Art. 12.

Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche elettive riferite a comuni e città non capoluogo di provincia vengono proposte dai comitati comunali competenti mediante l'adozione di motivata deliberazione, e condivise dal Consiglio federale.

Le cariche elettive riferite a città capoluogo di provincia ed ai Consigli dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane vengono proposte dal Comitato provinciale competente mediante l'adozione di motivata deliberazione, e condivise dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali regionali, politiche ed europee.

Le candidature dei soci attivisti, che intendono rappresentare Sud chiama Nord per le Autonomie nelle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee, terranno conto della militanza, della capacità organizzativa, dell'esperienza nell'ambito degli enti locali e della pubblica amministrazione, delle capacità manageriali nell'ambito imprenditoriale privato e del gradimento popolare espresso mediante forme di consultazioni preventive e campagne di adesione al Partito Sud chiama Nord per le Autonomie.

Art. 13.

Organi sociali

Gli organi di Sud chiama Nord per le Autonomie sono:

1. Il Congresso federale;
2. Il Consiglio federale;
3. Il Presidente federale;
4. Il Vice Presidente federale;
5. La Giunta esecutiva;
6. Il Segretario federale;
7. Il Coordinatore federale;
8. Il Tesoriere federale;
9. Il Comitato disciplinare e di garanzia;
10. L'Organo federale di controllo.

Sud chiama Nord per le Autonomie promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (2/3).

Ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali minoranze interne dovrà essere assicurata una rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale.

Le deliberazioni degli organi sociali debbono constatare da verbale redatto da persona designata all'apertura della seduta a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante che lo sottoscrive unitamente a chi presiede.

Art. 14.

Il Congresso federale

Il Congresso federale è il massimo organo del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica.

Sono membri di diritto e votanti: il Segretario federale, i membri del Consiglio federale, i Segretari provinciali con almeno cento Soci attivisti, i Parlamentari, i deputati regionali, i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali delle città capoluogo di provincia, purchè in regola con le norme sul tesseramento dei Soci ambasciatori.

Esso è composto, altresì, da tutti gli iscritti al partito che vi partecipano mediante delegati eletti su base provinciale in proporzione al numero degli iscritti.

Il Congresso federale è preposto al rinnovo delle cariche sociali previste dal presente statuto ed è competente per le modifiche dello stesso.

Il Congresso federale è convocato dal Segretario federale in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio federale o su richiesta del Segretario federale.

Le delibere del Congresso federale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Congresso federale approva le modifiche del presente statuto con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.

Il funzionamento del Congresso è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio federale, con delibera a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti.

Art. 15.

Il Consiglio federale

Il Consiglio federale determina l'azione generale di Sud chiama Nord per le Autonomie, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso federale.

Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri. I membri del Consiglio federale decadono dalla carica *ipso iure* se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive.

Il Consiglio federale è composto da:

il Segretario federale;

il Coordinatore federale;

il Tesoriere federale;

i membri della Giunta esecutiva;

i Sindaci dei comuni capoluogo;

i deputati, i consiglieri e gli assessori regionali;

i parlamentari nazionali ed europei;

i rappresentati legali o, suo delegato, dei Federati di rango regionale o nazionale.

Il Consiglio è convocato dal Segretario federale, almeno due volte l'anno.

In caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi mediante richiesta al Segretario federale sottoscritta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sul sito internet del Partito almeno quindici giorni antecedenti la data di convocazione, nonchè trasmesso mezzo Pec ai componenti con il medesimo termine di preavviso.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno dodici ore. La riunione può essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalità telematica. In tal caso, nella convocazione verrà reso noto di voler sfruttare tale modalità indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (*conference call*, piattaforma audio-video, videoconferenza), il *link* o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalità con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonchè i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto.

La seduta del Consiglio federale è valida se sono presenti in prima convocazione almeno il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

Il Consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario federale vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente del Consiglio federale può esprimere, oltre al proprio voto, non più di due voti per delega.

Il Consiglio federale:

a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio nei termini previsti dalla legge;

b) approva la relazione sulle principali attività ed iniziative intraprese nell'anno precedente;
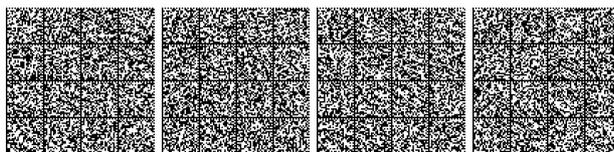
c) approva la ripartizione delle risorse tra Sud chiama Nord per le Autonomie ed i comitati territoriali secondo il criterio dettato all'art. 10;

d) determina la quota associativa annuale;

e) propone e delibera sulla revoca del Coordinatore federale;

f) propone e delibera sulla revoca del Tesoriere federale;

g) propone e delibera sulla revoca del Segretario federale;

h) propone e delibera sulla revoca del Presidente federale;

i) delibera, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli intervenuti in carica, sullo scioglimento del Partito;

j) approva, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli intervenuti, i regolamenti, ivi incluso il regolamento congressuale, predisposti dalla Giunta esecutiva;

k) approva, con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, sulle modifiche del simbolo e della denominazione del Partito;

l) vigila sul comportamento politico dei comitati e delibera l'eventuale commissariamento o lo scioglimento nei casi più gravi;

m) approva il Codice etico.

Il Consiglio federale determina la linea politica anche in relazione alla sottoscrizione di accordi con altri partiti in occasione di consultazione elettorale. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio federale delibera la composizione delle liste.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.

Stabilisce i criteri generali per la composizione delle liste per le consultazioni elettorali regionali nonchè il numero delle liste elettorali.

Art. 16.

La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito; è preposta allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

La Giunta esecutiva è composta da un minimo di cinque ad un massimo di cinquantasette componenti eletti dal Congresso federale tra i soci attivisti iscritti a Sud chiama Nord per le Autonomie in relazione alla espansione provinciale del Partito al fine di garantire la rappresentanza di tutte le province ove Sud chiama Nord per le Autonomie è presente con i comitati territoriali.

Fanno parte di diritto della Giunta esecutiva: il Segretario federale, il Coordinatore federale, il Tesoriere federale, il Presidente federale ed il Vice Presidente federale. Il Presidente federale, che presiede la Giunta esecutiva è eletto dal Congresso federale e rimane in carica tre anni ed allo stesso spetta la rappresentanza legale del Partito ed è il responsabile per il trattamento dei dati personali.

Il Presidente federale è coadiuvato nelle sue funzioni da un Vice Presidente federale che viene eletto dal Congresso federale.

In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Presidente federale, il Vice Presidente federale ne assume le funzioni su indicazione del Segretario federale che dovrà convocare il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Presidente federale entro centoventi giorni dalla cessazione della carica del Presidente federale.

I membri della Giunta esecutiva rimangono in carica per tre anni e decadono dalla carica *ipso iure* se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive.

La Giunta esecutiva è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente federale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a mezzo Pec che dovrà essere trasmessa ai componenti almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la convocazione. Nei casi di urgenza, ad insindacabile giudizio del Presidente federale, la convocazione dovrà essere trasmessa con almeno due ore di anticipo rispetto all'orario della convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo della prima o della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno dodici ore. Se si tratta di una convocazione in via d'urgenza, tra la prima e la seconda convocazione, deve trascorrere l'intervallo di un'ora.

La riunione può essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalità telematica. In tal caso, nella convocazione verrà reso noto di voler sfruttare tale modalità indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (conference call, piattaforma audio-video, videoconferenza), il *link* o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalità con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonchè i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto.

La seduta della Giunta esecutiva è valida se sono presenti in prima convocazione almeno i tre quinti (3/5) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente federale vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente della Giunta esecutiva può esprimere, oltre al proprio voto, non più di due voti per delega.

In particolare la Giunta esecutiva:

a) adotta, con la maggioranza assoluta dei componenti intervenuti, i provvedimenti di espulsione dei soci;

b) si pronuncia sui reclami presentati dai soci raggiunti da un provvedimento disciplinare irrogato da parte del Comitato disciplinare e di Garanzia;

c) determina l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;

d) determina la ripartizione delle risorse tra Sud chiama Nord per le Autonomie e i comitati secondo il criterio dettato all'art. 10.

La Giunta esecutiva delibera sulle seguenti materie:

a) l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali e tutte le altre attività di natura economico e patrimoniale in conformità con le finalità del Partito nei limiti previsti dal presente Statuto;

b) la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

c) l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

d) la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

e) la gestione della contabilità di Sud chiama Nord per le Autonomie, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

f) il trasferimento della sede legale del Partito nell'ambito del territorio nazionale;

g) ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

La Giunta esecutiva formula proposte di modifica del presente Statuto, che sottopone al Congresso federale.

La Giunta esecutiva predispone i regolamenti attuativi dello Statuto e/o di funzionamento del Partito e li sottopone all'approvazione del Consiglio federale. La Giunta esecutiva riceve semestralmente una rendicontazione da parte dei comitati territoriali che adottano la denominazione «Sud chiama Nord per le Autonomie» sull'utilizzo dei fondi effettivamente erogati dal Partito. Può, inoltre, richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Art. 17.

Il Segretario federale

Il Segretario federale rappresenta la massima carica politica di Sud chiama Nord per le Autonomie e viene eletto dal Congresso federale. Il Segretario federale si occupa di:

a) promuovere e curare gli indirizzi politici del Partito ed assumere i poteri decisionali conseguenziali;

b) intraprendere ed intrattenere rapporti con le altre forze politiche;

c) proporre la linea politica al Consiglio federale.

Il Segretario federale dura in carica tre anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

1) ingiustificata inoperosità;

2) indegnità morale;

3) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

4) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale;

5) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.
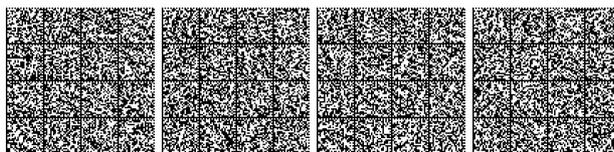
Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Presidente federale convoca il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Segretario federale.

Art. 18.

Il Coordinatore federale

Il Coordinatore federale viene eletto dal Congresso, rappresenta la massima carica organizzativa di Sud chiama Nord per le Autonomie ed ha i seguenti compiti:

cura i rapporti con gli enti;

propone al Comitato disciplinare e di garanzia eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

assume in caso di urgenza ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Comitato disciplinare e di garanzia, provvedimenti cautelari e disciplinari;

promuove e cura gli indirizzi organizzativi del Partito ed assume i poteri decisionali conseguenziali;

revoca, di concerto con il Segretario federale, gli incarichi al segretario, tesoriere e responsabile organizzativo nominati nell'ambito dei comitati;

propone al Consiglio Federale il commissariamento dei comitati per gravi motivi.

Il Coordinatore federale dura in carica tre anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

a) ingiustificata inoperosità;

b) indegnità morale;

c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale;

e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.

Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore federale, il Presidente federale convoca il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Coordinatore federale. Il Congresso Federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Coordinatore federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Coordinatore federale.

Art. 19.

Il Tesoriere federale

Il Tesoriere federale è nominato dal Congresso federale ed ha i seguenti compiti:

accende conti correnti del Partito previa delibera della Giunta esecutiva;

esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengano impartite dalla Giunta esecutiva;

è responsabile della tenuta dei libri sociali, dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese del Partito;

predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio del Partito che sottopone all'esame della Giunta esecutiva ed all'approvazione definitiva da parte del Consiglio federale.

Il Tesoriere federale dura in carica tre anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

a) ingiustificata inoperosità;

b) indegnità morale;

c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale;

e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.

Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Tesoriere federale, il Presidente federale convoca il Congresso federale per l'elezione del nuovo Tesoriere federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Tesoriere federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Tesoriere federale.

Art. 20.

Il Comitato disciplinare e di garanzia

Il Comitato disciplinare e di garanzia è l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22 nei confronti dei soci. Le modalità di deliberazione del Comitato disciplinare e di garanzia sono regolate dal presente Statuto nel rispetto del principio del contraddittorio.

Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque componenti, di cui tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso, che scelgono al loro interno il Presidente. Ove nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri anche supplenti, questi saranno sostituiti con delibera della Giunta esecutiva e resteranno in carica fino al termine naturale dell'Organo.

I componenti del Comitato di disciplina e garanzia non devono rivestire alcuna carica all'interno del Partito. Il giudizio del Comitato disciplinare e di garanzia è reclamabile alla Giunta esecutiva come organo di appello.

Il Comitato disciplinare e di garanzia inoltre:

a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne;

b) si pronuncia sulle controversie insorte tra i comitati;

c) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;

d) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto.

Art. 21.

L'Organo federale di controllo

L'Organo federale di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso federale. Il Congresso federale sceglie - tra i membri effettivi - il Presidente. I membri dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa e decadono dalla carica *ipso iure* se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In caso di revoca e/o di decadenza i membri supplenti subentrano ai componenti decaduti e/o revocati fino alla convocazione del Congresso federale per la nomina dei Consiglieri e la ricostituzione dell'Organo federale di controllo. I membri dell'Organo federale di controllo devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza. L'Organo federale di controllo vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con modalità telematica, su convocazione del suo Presidente. Interviene alle riunioni del Congresso federale, del Consiglio federale e della Giunta esecutiva, nei casi in cui riceva la relativa convocazione. L'Organo federale di controllo presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto annuale del Partito. I membri dell'Organo federale di controllo non possono rivestire altre cariche all'interno del Partito. Non possono essere nominati membri dell'Organo federale di controllo coloro che rivestono cariche nei comitati. Il Consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.
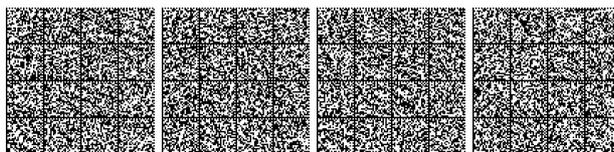
Art. 22.

Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari ai soci

Sud chiama Nord per le Autonomie vigila sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente statuto. Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono:

a) il richiamo scritto;

b) il declassamento a Socio simpatizzante;

c) la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;

d) l'espulsione da Sud chiama Nord per le Autonomie e dal Comitato territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività di Sud chiama Nord per le Autonomie o del Comitato territoriale o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio di Sud chiama Nord per le Autonomie e del comitato territoriale offrendone un'immagine non consona ai relativi principi ispiratori del Partito.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività di Sud chiama Nord per le Autonomie o del comitato territoriale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti, anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica di Sud chiama Nord per le Autonomie o del comitato territoriale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

L'organo competente all'irrogazione delle sanzioni è il Comitato disciplinare e di garanzia.

Ogni organo sociale, ad eccezione della Giunta esecutiva, e qualsiasi socio regolarmente iscritto può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

Il richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite Pec al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione entro dieci giorni, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento. È facoltà del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione entro il termine di trenta giorni del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime il Comitato disciplinare e di Garanzia dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Sulle decisioni del Comitato disciplinare e di garanzia è ammesso reclamo alla Giunta esecutiva entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di reclamo:

avverso i provvedimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta esecutiva, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento, invita il reclamante a presentare entro cinque giorni una propria memoria difensiva e/o ne chiede l'audizione;

avverso il provvedimento disciplinare dell'espulsione (lettera *d)* la Giunta esecutiva, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento, invita il reclamante a presentare entro dieci giorni una propria memoria difensiva e/o ne chiede l'audizione.

La richiesta di accesso agli atti del procedimento interrompe il decorso dei termini per la trasmissione delle memorie difensive, che riprendono a decorrere dopo l'avvenuto accesso agli atti.

La Giunta esecutiva, dopo l'accertamento dei fatti e l'eventuale audizione dell'interessato, entro il termine di trenta giorni, si pronuncia sul reclamo accogliendo la richiesta o eventualmente respingendola, con facoltà altresì di comminare un provvedimento disciplinare diverso.

La Giunta esecutiva entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del Consiglio direttivo del Comitato competente.

Art. 23.

Libri Sociali

I Libri Sociali, fermo restando, quanto richiesto dalle normative vigenti, sono:

il libro delle deliberazioni del Consiglio federale;

il libro delle deliberazioni della Giunta esecutiva;

il libro delle determinazioni federali;

il libro dei soci tenuto su supporto informatico ed ogni anno stampato e firmato rispettivamente dal Coordinatore federale e dal Presidente federale.

Art. 24.

Trattamento dei dati personali

Sud chiama Nord per le Autonomie garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Presidente federale.

Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679.

Art. 25.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento del Partito il suo patrimonio dovrà essere devoluto a dei movimenti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota di partecipazione non è trasmissibile e non è rivalutabile.

È espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Art. 26.

Norma transitoria

Fino alla celebrazione del prossimo congresso di Sud chiama Nord per le Autonomie, al momento dell'approvazione del presente Statuto vengono transitoriamente nominati:

a) il Segretario federale;

b) il Coordinatore federale;

c) il Tesoriere federale;

d) il Presidente federale;

e) il Vice Presidente federale;

f) la Giunta esecutiva.

L'Organo federale di controllo sarà nominato entro il 31 dicembre 2022 nell'ambito dei soci attivisti in regola con le modalità di affiliazione al 30 novembre 2022.

Il Consiglio federale fino alla celebrazione del prossimo congresso, sarà composto, da coloro che si assoceranno a Sud chiama Nord per le Autonomie.

La Giunta esecutiva è composta, dai componenti di diritto e da un minimo di cinque ad un massimo di cinquantasette componenti eletti tra i soci attivisti iscritti a Sud chiama Nord per le Autonomie in relazione alla espansione nazionale del Partito al fine di garantire la rappresentanza della maggior parte delle province ove il Partito è presente con i comitati territoriali e assumerà transitoriamente tutte le decisioni previste dal presente statuto ivi incluse quelle del Consiglio federale e del Congresso federale fino all'insediamento dei suddetti organi.
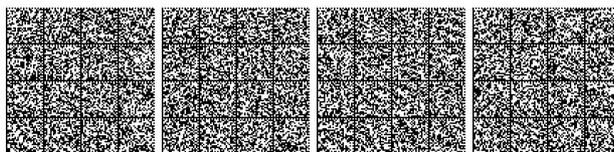
Il prossimo congresso di Sud chiama Nord per le Autonomie sarà celebrato entro e non oltre il 30 settembre 2024. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO *A*

22A07215

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Approvazione della graduatoria di merito della procedura con cui attivare una collaborazione volta alla realizzazione di progetti in favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito il d.d. n. 2678 del 2 dicembre 2022, concernente l'approvazione della graduatoria di merito della procedura di cui all'avviso prot. 1938 del 10 agosto 2022, diretto a selezionare enti del Terzo settore, con cui attivare una collaborazione volta alla realizzazione di progetti in favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della direttiva del Ministro dell'istruzione 20 maggio 2022, n. 122.

Il d.d. n. 2678 del 2 dicembre 2022, è consultabile al seguente *link* https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-d-prot-n-2678-del-02-12-2022-di-approvazione-della-graduatoria-di-merito-della-procedura-di-cui-all-avviso-prot-1938-del-10-08-2022

22A07171

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante: «Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.».

Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante: «Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2022, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 17 novembre 2022, n. 175, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.».

22A07170

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-297) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.